



FRANCO MOSCONI (1936-2021)

FRANCO MOSCONI

STUDIOSO
E
MAESTRO
DI DIRITTO INTERNAZIONALE
(1936-2021)

A CURA DI

MARCO FERRARESI
GIACOMO ALBERTO DONATI

*Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza
e della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università di Pavia.*

Copertina: Cristina Bernasconi, Milano

Copyright © 2022 EGEA S.p.A.
Via Salasco, 5 – 20136 Milano
Tel. 02/58365751 – Fax 02/58365753
egea.edizioni@unibocconi.it – www.egeaeditore.it

Tutti i diritti sono riservati, compresi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni. Per altre informazioni o richieste di riproduzione si veda il sito www.egeaeditore.it

Date le caratteristiche di Internet, l'Editore non è responsabile per eventuali variazioni di indirizzi e contenuti dei siti Internet menzionati.

Pavia University Press

info@paviauniversitypress.it – www.paviauniversitypress.it

Prima edizione: aprile 2022

ISBN volume 978-88-6952-153-9

ISBN E-book 978-88-6952-154-6

Stampa: Logo S.r.l. – Borgoricco (PD)

INDICE

<i>Gli Autori</i>	VII
<i>Introduzione</i>	IX
[1] Franco Mosconi	1
[2] Ordine pubblico e armonia degli ordinamenti	7
[3] Franco Mosconi internazionalpubblicista.....	13
[4] La legge applicabile ai contratti di assicurazione <i>cross-border</i> : problemi aperti e istanze di revisione	21
[5] La transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro e la sfida della necessaria multidisciplinarietà	27
[6] Tra i migliori suoi alunni, io ero già con gli ultimi... tra il privato e il pubblico diritto, mi ha lasciato libero di fare le mie scelte	33
[7] Moglie e buoi dei paesi tuoi	37
α]. Presentazione	37
β]. Moglie e buoi dei paesi tuoi	38
<i>Bibliografia di Franco Mosconi</i>	43
A. Opere e saggi monografici	43
B. Codici e commentari	44
C. Manuali	44
D. Articoli, note e commenti	45
E. Voci enciclopediche	56
<i>Indice dei nomi</i>	59

Gli Autori

Marco Ferraresi

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Pavia

Cristina Campiglio

Professore Ordinario di Diritto Internazionale nell'Università degli Studi di Pavia

Giulia Rossolillo

Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università degli Studi di Pavia

Angelo Gitti

Ricercatore di Diritto Internazionale nell'Università degli Studi di Pavia

Federica Falconi

Ricercatore di Diritto Internazionale nell'Università degli Studi di Pavia

Mariella Magnani

Professore Emerito di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Pavia

Don Franco Tassone

Presbitero della Diocesi di Pavia

Franco Mosconi †

Professore Emerito di Diritto Internazionale nell'Università degli Studi di Pavia

Luciano Musselli †

Professore Emerito di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico nell'Università degli Studi di Pavia

Introduzione

MARCO FERRARESI

Il 18 marzo 2021 si spegne a Pavia Franco Mosconi, studioso e maestro di diritto internazionale. Il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Unione Giuristi Cattolici lo ricordano in un convegno, svoltosi il 26 novembre 2021 nell'Aula Foscolo dell'Università di Pavia, i cui atti sono qui raccolti.

La sua prestigiosa carriera, tratteggiata nel contributo di Cristina Campiglio, è ispirata ad un umile servizio nei confronti sia degli studenti, con l'attività didattica, come testimonia l'intervento di don Franco Tassone; sia delle istituzioni, con la partecipazione a commissioni ministeriali per l'elaborazione di importanti riforme legislative.

In Mosconi, poi, non vi è disarmonia tra la professione e la fede cristiana, praticata con coerenza e con uno stile discreto. Lo si evince pure dagli scritti in cui affronta temi eticamente sensibili, di attualità, come quelli che riguardano la configurazione e la disciplina del matrimonio e della famiglia, cui Giulia Rossolillo dedica la propria riflessione.

Ma - è appena il caso di dirlo - tutto il rigore della sua produzione scientifica manifesta la consapevolezza del fedele laico, il cui primo impegno è di adempiere all'imperativo, classico e cristiano, *age quod agis!*

Quando in diocesi, nel 2006, è costituita la sede locale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, egli è tra i primi ad aderire. Lo fa con una iniziale punta di scetticismo nella capacità del "ceto" pavese dei giuristi cattolici di consolidare un'aggregazione professionale e confessionale, avendo egli stesso partecipato a un pregresso, infruttuoso tentativo. Quando però, dopo qualche tempo, l'iniziativa si rivelerà promettente, scherzando suole ripetere: «avevate ragione voi!».

L'iniziativa in sua memoria ha imposto, necessariamente, una selezione tra gli interessi scientifici del professore: così, Mariella Magnani ripercorre l'elaborazione inerente ai profili internazional-privatistici del lavoro; Angelo Gitti, quelli più in generale internazional-pubblicistici; Federica Falconi, quelli sui contratti di assicurazione trans-nazionali.

Da ultimo, si riproduce un contributo con cui Mosconi, nell'ambito di un'iniziativa in onore di un collega pavese, si esercita nel commento giuridico di un noto proverbio popolare.

Crediamo così di poter concludere questa pubblicazione con un sorriso.

Penso che il prof. Franco Mosconi ricambierà con il suo.

[1]

Franco Mosconi

CRISTINA CAMPIGLIO

Nelle prime ore del 18 marzo 2021 si è spento a Pavia Franco Mosconi.

Nato a Codogno nel 1936, dopo gli studi classici a Mantova, Franco Mosconi si era trasferito a Pavia dove si sarebbe laureato nel 1959, discutendo una tesi su *Le espropriazioni estere nel diritto anglo-americano* sotto la guida di Rodolfo De Nova.

Si avviava così una prestigiosa carriera accademica che si sarebbe costantemente sviluppata tra le antiche mura dell'Ateneo pavese, come quella del Suo Maestro.

Libero docente in Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza (1966), è stato Professore incaricato (1967-1972) e successivamente straordinario e ordinario di Organizzazione internazionale (1972-1977), di Diritto internazionale (1977-2005) e di Diritto internazionale privato e processuale (2005-2009). Professore emerito dal 2011, ha continuato l'insegnamento di Diritto internazionale privato e processuale fino al 2014.

Dal 1984 al 2000 Franco Mosconi è stato chiamato a tenere, presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza nell'Università Cattolica di Milano, corsi di Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e Tutela internazionale dei diritti dell'uomo.

Dal 1980 al 1995 ha diretto l'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Pavia che ha voluto intitolare a Rodolfo De Nova, improvvisamente scomparso nell'anno 1978. Dal 1982 ha fatto parte dell'Istituto Lombardo-Accademia di scienze e lettere, dapprima come associato e dal 1991 come membro.

È stato membro, presso il Ministero della Giustizia, della Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1985), della Commissione per la redazione delle norme processuali relative alla cooperazione internazionale in materia penale (1987) e della Commissione per la cooperazione internazionale in materia penale (1999).

Studioso attento e rigoroso, Franco Mosconi può senza dubbio essere definito un gentiluomo di antico stampo, sempre disponibile all'ascolto, mite, garbato, di saldi principi fuori e dentro l'Università.

Non amava essere al centro dell'attenzione e il Suo nome è sicuramente noto più per le opere che per le apparizioni pubbliche, a Lui poco congeniali. L'ultimo evento a cui ha partecipato è stato il Convegno nazionale su «Un nuovo diritto internazionale privato. Le sfide del multiculturalismo e dell'integrazione» organizzato a Pavia nel gennaio 2018.

L'attività scientifica di Franco Mosconi è stata lunga e multidisciplinare: si è occupato infatti di diritto internazionale, organizzazione internazionale, diritto comunitario, diritti umani e cooperazione internazionale in campo penale. Come il Suo Maestro, tuttavia, ha manifestato ben presto una marcata predilezione per il diritto internazionale privato del quale è divenuto uno dei massimi esperti. Già membro del Comitato scientifico dal 1983, è entrato nella Direzione della Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale dal 1988.

Le Sue monografie spaziano da *La tutela dei minori in diritto internazionale privato* (1965) a *La formazione dei trattati* (1968), da *La Banca europea per gli investimenti (Aspetti giuridici)* (1976) a *Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento* (1984, con Mario Pisani).

Quanto agli scritti "minori" - raccolti in due volumi¹ - si possono individuare alcuni filoni di ricerca principali: quello - più risalente - degli istituti a protezione degli incapaci e specificamente dei minori, e quello - più recente - delle nuove tipologie di convivenza (unioni registrate, partenariati, matrimoni tra persone dello stesso sesso).

Ma è al contemperamento tra armonia internazionale e armonia interna delle soluzioni che, dagli anni Ottanta in poi, Mosconi ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca. I Suoi saggi sull'ordine pubblico resteranno fondamentali, a partire dal Corso tenuto presso l'Accademia di diritto internazionale dell'Aja dedicato al tema *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules* (pubblicato nei *Recueil des Cours*, vol. 217, 1989-V, pp. 9-214).

E proprio all'inizio degli anni Ottanta, Franco Mosconi è entrato nella mia vita. Mi sono infatti laureata con lui nel 1984 con una tesi sul progetto elvetico di codificazione del diritto internazionale privato (1982), per poi pubblicare nel 1985 il mio primo lavoro sulla clausola d'eccezione

¹ E precisamente in F. MOSCONI, *Scritti di diritto internazionale privato e penale*, Padova, Cedam, 2009.

nel diritto internazionale privato svizzero ed entrare nel dottorato di ricerca in Diritto Internazionale presso l'Università Statale di Milano (II ciclo!). Il tema di ricerca dottorale scelto da Mosconi era (non a caso) un tema di diritto di famiglia: la legge applicabile al momento costitutivo del rapporto di filiazione (oggetto poi della mia prima monografia apparsa nel 1990).

Forse perché di eccezioni all'operare delle norme di conflitto mi ero già occupata, Franco Mosconi mi coinvolse subito nella preparazione del Suo Corso all'Aja. Abbiamo iniziato quindi a lavorare fianco a fianco, in Università e a casa Sua: e così abbiamo continuato a fare fino a poco tempo fa. Da allora Mosconi ha iniziato a essere un Maestro, per me e per gli allievi più giovani di cui nel corso degli anni si è circondato. Si trattava, per quanto mi riguarda, di una comunanza di interessi, certo, ma anche di una profonda sintonia caratteriale. Nell'arco di quasi quarant'anni, come tutti, anch'io ho attraversato momenti difficili ma mai Franco Mosconi mi pose di fronte alla scelta fra lavoro o famiglia, perché lui per primo in nessun caso avrebbe anteposto alla famiglia le esigenze del lavoro. Ho solo un rammarico: di non averlo mai ringraziato per questo.

Ma torniamo agli anni Ottanta e al corso all'Aja. Benchè fossi una semplice dottoranda teneva in grande considerazione la mia opinione e le nostre discussioni erano veramente "alla pari". In quel periodo ho imparato molto, avendo modo di assorbire giorno per giorno il Suo metodo di lavoro: coniugare il dato normativo alle regole di ragionevolezza e semplicità, anche a costo di rinunciare alla costruzione di una teoria logicamente armoniosa e alla soluzione di tutti i problemi; eliminare tutto ciò che è sovrabbondante a vantaggio dell'incisività delle affermazioni; non rincorrere a tutti i costi le ultime novità ma concentrare il proprio studio su temi selezionati; lasciar decantare ciò che si è scritto e rivederlo a mente fredda; e, infine, non aver paura di rimettere in discussione le proprie opinioni per adattare ai mutamenti della vita reale e giuridica. Da Franco Mosconi ho ereditato anche l'attenzione per la Biblioteca. Per tanti anni, il sabato mattina era dedicato alla collocazione dei tanti libri che Mosconi regolarmente ordinava, dopo averne letto la presentazione sui cataloghi delle case editrici italiane e straniere, o la recensione sulle principali riviste scientifiche nazionali e internazionali. Prima di attribuire la segnatura ai volumi, ne scorrevamo l'indice per farci un'idea del contenuto, anche se probabilmente - e anzi forse proprio perché - del tema non ci saremmo mai occupati specificamente.

Certo, l'esperienza all'Accademia dell'Aja nel 1989 è stata molto importante (solo i migliori studiosi del mondo vengono invitati) ma la vera svolta nella vita di Franco Mosconi risale in verità a qualche anno prima. Nel 1985 era stato infatti chiamato a partecipare alla Commissione

ministeriale per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, riforma che avrebbe visto la luce nel 1995. Anche in quella occasione Mosconi mi rese attivamente partecipe del Suo lavoro, concentrato principalmente (e non a caso) sui temi dell'ordine pubblico, della protezione dei minori e dei rapporti familiari. Con i suoi 200 articoli la legge svizzera che avevo studiato per la stesura della tesi si rivelò un prezioso esempio da cui attingere soluzioni (se ne trovano tracce infatti nella legge n. 218 del 1995); e persino dal mio studio sulla filiazione Mosconi ha tratto spunto in sede di redazione del progetto di legge.

Ma la partecipazione alla Commissione per Franco Mosconi è stata anche l'occasione per allacciare un legame particolare con uno dei più illustri internazionalprivatisti dell'epoca, Edoardo Vitta, autore non solo di due precedenti progetti di riforma ma anche dell'unico *Trattato* italiano di diritto internazionale privato (in tre volumi, Utet, 1972-1975) nonché del primo manuale comprensivo tanto dei conflitti di legge quanto degli aspetti processuali. Vitta non avrebbe purtroppo visto la conclusione dei lavori di riforma a cui tanto teneva perché scomparve nel gennaio 1988. Ed è proprio a Mosconi che la famiglia Vitta e la Casa editrice Utet affidarono l'aggiornamento del manuale (*Corso di diritto internazionale privato e processuale*) in attesa della sospirata riforma del sistema: la quarta edizione uscì nel 1991 e i ritardi di gestazione della riforma resero necessaria nel 1993 una quinta edizione.

Il definitivo passaggio di testimone coincide con la pubblicazione nel 1996 del *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti* interamente riscritto da Franco Mosconi alla luce della riforma del 1995. E se il modello al quale il volume è «idealmente ispirato è ovviamente costituito dal Corso dell'indimenticabile Edoardo Vitta» (sono parole della *Premessa* al volume, che recano la data 4 ottobre 1995), da quel modello si discosta perché restringe la trattazione agli aspetti generali del diritto internazionale privato e processuale a quelli concernenti la legge applicabile ai contratti. Alla legge applicabile agli altri istituti sarà destinato il distinto volume di *Parte speciale*, che vedrà la luce già l'anno successivo. Per la rapidità di elaborazione questi due volumi rappresentano la prima trattazione organica e completa della riforma.

Dal 1995 con cadenza biennale è uscita una nuova edizione dell'una o dell'altra Parte. Dalla terza edizione (2004) Mosconi ha voluto affiancare il mio nome al Suo. Nell'estate 2020 è apparsa la nona edizione della *Parte generale*, il cui numero di pagine è triplicato rispetto alla prima (arrivando a quasi 600 pagine). La *Parte speciale* invece è stata oggetto di cinque edizioni, l'ultima delle quali risale al 2019 (366 pagine).

Era un legame speciale quello che univa Franco Mosconi al Suo manuale. Del resto, si sa, il nome dell'autore di un manuale universitario resta nella mente degli studenti ben oltre la conclusione degli studi. Vi si

dedicava costantemente. Appena licenziate le bozze di un'edizione iniziava a pensare alla successiva, passando al setaccio riviste e libri italiani e stranieri, annotando citazioni e spunti su schede meticolosamente ordinate.

Franco Mosconi era abituato a scrivere con carta e penna: erano invece appuntati a matita - a margine dello scritto - dubbi, note bibliografiche da controllare o possibili integrazioni. Elaborava spesso più versioni e utilizzava vocaboli alternativi, delegandomi la scelta finale. Ogni parola era frutto di attenta ponderazione. Soleva comunque non eliminare nulla («magari in seguito ci può servire» ripeteva; confesso che più d'una volta, per sgombrare il tavolo, ho cestinato di nascosto qualche foglio). Escluso l'ultimo periodo, abbiamo trascorso a casa Sua intere giornate a organizzare il lavoro e scrivere insieme i passaggi più difficili. La Sua massima preoccupazione era evitare qualsiasi tipo di incongruenza. In un manuale di quasi mille pagine a quattro mani il rischio di cadere in contraddizione è davvero molto alto. E così, nel dubbio, rileggevo i punti in cui affrontavamo problematiche connesse o introducevamo richiami ad altri argomenti, per verificare che non ci fosse sfuggita qualche incoerenza. Era un lavoro di squadra ormai rodato: Lui ricordava a memoria una frase e io ritrovavo il punto nel quale l'avevamo scritta, perché Mosconi si rifiutava di interagire con il computer (la «macchina infernale», come soleva chiamarla). C'erano poi argomenti problematici («i tormentoni») sui quali tornavamo periodicamente per cercare di avvalorare la soluzione da noi precedentemente proposta.

Come è normale, prima di chiudere un lavoro, ho sempre chiesto a Franco Mosconi di rivederlo. Nei primi tempi il testo mi ritornava «martoriato», poi col tempo i segni - rigorosamente a matita - si sono fatti (per fortuna!) sempre più rari, fino a limitarsi all'aggiunta di qualche virgola o alla correzione di un refuso.

Ma, con l'umiltà che è tipica delle persone di vero valore, lo stesso Franco Mosconi da più di vent'anni mi invitava a valutare *criticamente* i Suoi scritti. In verità ho sempre trovato ben poco da criticare e solitamente gli restituivo il manoscritto senza alcuna correzione. Scuoteva la testa e commentava: «non hai letto *criticamente* neanche questa volta!». In qualche raro caso mi sono però permessa di manifestargli dubbi circa alcune Sue affermazioni, soprattutto in sede di manuale dove avremmo dovuto parlare con una voce sola. Si apriva allora una franca discussione a cui seguivano approfondimenti e ricerche di articoli o sentenze a supporto dell'una o dell'altra tesi. Per lo più ero io a convincermi delle Sue ragioni. Talvolta abbiamo invece optato per riportare le opinioni di entrambi - proponendo la soluzione in termini dubitativi - o per prospettare una tesi di compromesso (rinunciando a risolvere il problema).

Per ragioni anagrafiche sono stata la prima allieva di Franco Mosconi. Ma voglio qui ricordare altri colleghi cresciuti sotto la guida di Mosconi: Vincenzo Salvatore (oggi Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli studi dell'Insubria), Francesco Bestagno (Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università Cattolica di Milano), i qui contribuenti Giulia Rossolillo, Angelo Gitti e, da ultimo, Federica Falconi.

Grande è il vuoto che lascia nella Scuola pavese di diritto internazionale privato e in tutti coloro che hanno avuto il grande privilegio di crescere con i Suoi insegnamenti.

Sarà difficile riprendere in mano il manuale e non potermi più confrontare con lui. Mi restano i pochi appunti per la prossima edizione lasciati sulla scrivania, e la costante raccomandazione di «avere *cura* del manuale» che tenterò di onorare con il massimo impegno.

Ordine pubblico e armonia degli ordinamenti

GIULIA ROSSOLILLO

1. Il tema dell'ordine pubblico è senza dubbio uno dei temi più delicati e complessi della materia internazionalprivatistica. Mentre il diritto internazionale privato in senso stretto (cioè le norme sul diritto applicabile) è tradizionalmente descritto come una materia neutra, nel senso che si tratta di norme strumentali, che indicano l'ordinamento all'interno del quale identificare la disciplina materiale di una data fattispecie, indipendentemente dal contenuto di detta disciplina, l'ordine pubblico ha proprio la funzione di impedire che, attraverso queste norme strumentali o attraverso il riconoscimento di sentenze straniere, l'apertura di un ordinamento verso l'esterno si traduca in una violazione dei suoi principi fondamentali. Non siamo quindi più di fronte a norme strumentali, bensì ai pilastri sui quali si fonda un ordinamento giuridico e ai principi che tale ordinamento considera irrinunciabili.

Il primo problema che si pone allo studioso è dunque senza dubbio quello di individuare tali principi. Ma la prospettiva nella quale si deve porre lo studioso di diritto internazionale privato è quella di un bilanciamento tra l'esigenza, sottesa all'ordine pubblico, di salvaguardare i principi fondamentali del foro, e dunque la sua armonia interna, e l'esigenza di apertura dello stesso ordinamento verso l'esterno quando si tratti di situazioni che presentino elementi di estraneità o che si siano costituite all'estero. Ha insomma il difficile compito di trovare un punto di equilibrio tra salvaguardia dell'armonia interna e salvaguardia dell'armonia internazionale delle soluzioni.

In questo intervento non ho certo l'ambizione di ripercorrere tutto quanto scritto da Franco Mosconi sull'ordine pubblico nel diritto internazionale privato ma vorrei mettere in luce come dal suo tentativo di trovare, nei suoi scritti su questo tema, un punto di equilibrio tra queste due esigenze emergano alcune caratteristiche essenziali della sua figura di studioso che ne fanno senza dubbio un Maestro.

2. La prima è senza dubbio la curiosità, l'amore per lo studio e per la comprensione di ogni argomento in ogni suo aspetto. In uno scritto sulla difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana,

convenzioni internazionali e regolamenti comunitari, pubblicato negli studi in onore di Vincenzo Starace del 2008², Franco Mosconi scriveva che «quello del limite dell'ordine pubblico nel diritto internazionale privato è davvero un argomento inesauribile». È una frase che mi fa tornare in mente l'espressione di vera curiosità che gli si leggeva in volto quando scopriva degli aspetti nuovi di una questione che stava studiando e gli si aprivano nuove prospettive di analisi.

Nei suoi scritti di diritto internazionale privato questa passione per la ricerca e lo studio di ogni argomento in tutte le sue sfaccettature nel tentativo di comprendere in modo profondo le intenzioni del legislatore, di collocare la questione nel quadro generale delle disposizioni relative alla medesima materia e di trovare soluzioni meditate ed equilibrate ai problemi applicativi emerge in modo chiarissimo. Gli scritti, numerosi, che egli ha dedicato al tema dell'ordine pubblico, a partire dal corso all'Académie de Droit International dell'Aja del 1989³ ne sono una testimonianza molto chiara. Il tema è infatti analizzato davvero in tutte le sue sfaccettature e pieghe e il lettore ha la sensazione di essere accompagnato in un viaggio che lo porta a scoprire aspetti sempre nuovi di un argomento che, come scriveva, sembra davvero non esaurirsi mai.

3. La seconda caratteristica che vorrei citare è un'attenzione estrema al dettaglio, al tenore letterale della norma, che emerge in tutti i suoi scritti, attenzione che però non gli ha mai impedito né di avere una visione generale dei problemi, né di prestare un'estrema attenzione all'applicazione concreta delle norme che studiava. Nello scritto che citavo all'inizio, nel quale definiva l'ordine pubblico un argomento inesauribile, si sofferma ad esempio sulla formulazione della clausola di ordine pubblico in varie convenzioni internazionali di diritto internazionale privato, mettendo in luce come variazioni terminologiche anche minime possano produrre conseguenze sull'intensità e le conseguenze dell'operare del limite dell'ordine pubblico. La stessa attenzione al tenore letterale della norma nel tentativo di comprenderne a fondo il significato emergeva dalla sua attenzione alle varie versioni linguistiche di una norma, nel caso di norme di diritto internazionale privato contenute in convenzioni internazionali o in atti di diritto dell'Unione europea, attenzione che ho avuto modo di

² F. MOSCONI, *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 1509 ss. e in F. MOSCONI, *Scritti di diritto internazionale privato e penale*, I, Padova, Cedam, 2009, p. 85 ss.

³ F. MOSCONI, *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international*, 1989-V, Dordrecht-Boston-London, BRILL, 1990, p. 13 ss.

sperimentare personalmente quando gli sottoponevo degli scritti e ne discutevamo.

Questa attenzione al dettaglio Franco Mosconi, in realtà, la applicava a tutto. È ben nota a tutti coloro che hanno lavorato con lui l'accuratezza con la quale leggeva i quotidiani individuando tutti gli spunti di attualità o le notizie relative a provvedimenti normativi o a sentenze, spunti e articoli che venivano poi ritagliati o trascritti su foglietti e consegnati a noi allievi perché potessimo leggerli e trarne elementi utili per i nostri scritti. Questa attenzione al dettaglio non si è quindi mai tradotta in un esercizio sganciato dalla realtà, ma si è sempre coniugata con una grande apertura e con la volontà di cogliere ogni spunto possibile nella realtà anche quotidiana nel desiderio di verificare come dato normativo e realtà interagissero.

4. Un'altra caratteristica che emerge da tutti i suoi scritti e in particolare da quelli sull'ordine pubblico è senza dubbio la ragionevolezza, la volontà di evitare soluzioni rigide e non adattabili al caso concreto e l'equilibrio. Si tratta di doti preziose quando si affronta un tema, quello dell'ordine pubblico, nel quale è necessario conciliare l'inconciliabile e nel quale è difficile non cadere nella tentazione o di dare troppo peso all'armonia interna, facendo prevalere i valori del foro anche quando non sarebbe necessario, o al contrario accettare un'apertura senza limiti dell'ordinamento del foro verso l'esterno.

Questo equilibrio emerge innanzitutto nei numerosi richiami al fatto che il limite dell'ordine pubblico non deve costituire una scusa per applicare la legge del foro al posto della legge straniera perché più familiare al giudice. O nel richiamo alla necessità di trovare soluzioni che si adattino al caso concreto, e dunque nella continua sottolineatura del fatto che a dover essere presi in considerazione nel verificare l'operare il limite dell'ordine pubblico non sono le disposizioni di un ordinamento straniero in astratto ma gli effetti concreti che esse producono nel foro.

Questo stesso approccio emerge dalla sua analisi di quella che lui chiamava "dopo-eccezione di ordine pubblico", cioè delle conseguenze dell'operare di questo limite. Tradizionalmente, infatti, la dottrina distingueva tra soluzione cosiddetta latina e soluzione germanica. Secondo la prima, in caso di contrasto degli effetti di una norma straniera con l'ordine pubblico sarebbe applicabile la *lex fori*; in base alla seconda, invece, il giudice dovrebbe applicare la norma straniera, ma depurata di quegli elementi che la rendevano inapplicabile nel foro. Ora, secondo Franco Mosconi, la critica secondo la quale la soluzione germanica porterebbe all'applicazione di una norma straniera deformata, inesistente anche nell'ordinamento di origine della stessa, è in realtà stemperata dal fatto che in concreto entrambe le teorie impongono al giudice semplicemente di

valutare «i confini di tollerabilità dell'ordinamento del foro»⁴ e di evitare l'applicazione solo di quelle disposizioni i cui effetti varchino tali confini.

5. Infine, vorrei citare l'approccio estremamente equilibrato tenuto nei confronti dei nuovi istituti di diritto di famiglia introdotti negli ultimi anni in vari ordinamenti e del loro rapporto con l'ordine pubblico del foro. Oltre al fatto che Franco Mosconi è stato uno dei primi in Italia a comprendere la centralità che questo tema avrebbe assunto negli anni a venire (e infatti già agli inizi degli anni 2000 mi aveva suggerito di scrivere un articolo sugli aspetti internazionalprivatistici di questo tema), nei suoi scritti è evidente lo sforzo, pur da una sua posizione chiara su questi nuovi istituti familiari, di prendere in considerazione tutti i punti di vista e di assumere posizioni di estremo equilibrio e realismo nei confronti delle tendenze della disciplina internazionalprivatistica del diritto di famiglia.

Quest'ultimo riferimento mi consente di collegarmi a un ultimo aspetto. In effetti, il diritto internazionale privato, e con lui il limite dell'ordine pubblico, ha subito nel corso della vita di studioso di Franco Mosconi dei cambiamenti radicali, non solo per l'entrata in vigore della legge del 1995 di riforma della materia, ma anche e soprattutto per la cosiddetta comunitarizzazione del diritto internazionale privato e per l'interazione tra disposizioni nazionali e norme di diritto dell'Unione europea relative alla libera circolazione delle persone.

La lettura degli scritti di Franco Mosconi che si sono occupati, direttamente o indirettamente, di ordine pubblico è davvero stimolante perché ripercorre questa evoluzione e manifesta la sua capacità di seguire l'evolversi della materia e di metterne in luce in ogni fase aspetti critici, prospettive e nuovi spunti, grazie al dominio che egli aveva di tre materie che sempre più si intersecano: diritto internazionale privato, diritto internazionale pubblico e diritto dell'Unione europea.

Così, fin dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto internazionale privato, Franco Mosconi ha messo in luce come, in relazione al limite dell'ordine pubblico, tale legge fosse più avanzata della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per poi prendere in esame l'evoluzione del concetto di ordine pubblico emergente da un lato dai regolamenti dell'Unione europea che si sono occupati della materia, dall'altro dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

⁴ F. MOSCONI, *Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1994, XXX, p. 5 ss. e in F. MOSCONI, *Scritti di diritto internazionale privato e penale*, Padova, Cedam, 2009, p. 75 ss.

Senza dubbio detta analisi lo ha portato a notare un progressivo affievolimento di questo limite. Così, ad esempio nell'allora regolamento 44/2001, oggi regolamento 1215/2012⁵, il controllo di compatibilità di una sentenza straniera con l'ordine pubblico può avvenire solo in un secondo momento e su iniziativa di parte, e cioè se venga contestato il riconoscimento o l'esecuzione. Secondo Franco Mosconi, questa procedura porta non semplicemente ad un affievolimento, ma a un ridimensionamento importante, quasi a un declassamento della funzione di questo limite. Se questo declassamento in alcune ipotesi è condivisibile - ad esempio nel caso del regolamento 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - in altre pone problemi legati alla coerenza interna dell'ordinamento in materie sensibili come il diritto di famiglia.

O ancora, attenzione viene dedicata alle pronunce della Corte di giustizia, come le sentenze *Krombach*⁶ e *Renault*⁷, che, pur non sottraendo al giudice nazionale il potere di far valere il limite dell'ordine pubblico, riconoscono alla Corte di giustizia il potere di valutare che tale limite non venga invocato in modo abusivo, ponendo dunque i germi per lo sviluppo di un ordine pubblico dell'Unione europea.

O, infine, viene messa in luce la disposizione del regolamento Bruxelles II *bis*⁸ su competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nel quale si vieta di negare il riconoscimento a una sentenza di separazione, divorzio o annullamento per il solo fatto che tali motivi di separazione, divorzio, annullamento non sono previsti dalla legge del foro. Si tratta di una disposizione della quale Franco Mosconi sottolinea il carattere innovativo e anche i rischi in termini di ulteriore riduzione dell'autonomia degli Stati membri nel diritto di famiglia. L'impossibilità di opporsi al riconoscimento di tali decisioni porta infatti indirettamente al progressivo imporsi di modelli più flessibili di scioglimento del matrimonio.

Questa stessa tendenza, e qui concludo, Franco Mosconi tra i primi l'ha individuata nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla libera circolazione delle persone nonché negli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e lo ha portato a prevedere tra i primi una progressiva ulteriore erosione del limite

⁵ Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

⁶ Corte di giustizia, sentenza 28 marzo 2000, C-7/98, *Krombach*.

⁷ Corte di giustizia, sentenza 11 maggio 2000, C-38/98, *Renault*.

⁸ Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oggi sostituito dal regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

dell'ordine pubblico nel diritto di famiglia e ad affermare che difficilmente il diritto di uno Stato può restare a lungo indifferente ai mutamenti che si registrano negli Stati vicini, mutamenti con i quali la mobilità delle persone lo mette inevitabilmente e con frequenza a confronto. Un'evoluzione che era vista con realismo ma anche con preoccupazione da Franco Mosconi ed era analizzata - giustamente e con la competenza che gli consentiva la sua conoscenza di tutte le discipline di carattere internazionalistico - nella prospettiva più ampia della ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri e del limite del rispetto delle identità nazionali.

Si tratta di temi che, come dimostrano anche vicende recenti, sono oggi di grande attualità e nell'affrontare i quali Franco Mosconi ci ha lasciato una grande eredità di rigore, equilibrio e apertura che spero saremo in grado di portare avanti.

Franco Mosconi internazionalpublicista

ANGELO GITTI

1. Il mio primo ricordo del Professor Franco Mosconi, come credo per molti in quest'aula, è legato alle lezioni del corso di diritto internazionale; lezioni che il Professore era solito tenere *ex cathedra* nel senso letterale del termine, ossia dal pulpito di legno dell'Aula I.

Oltre che per l'innegabile rispetto che nutriva per le tradizioni universitarie, nel senso migliore del termine, e forse anche per ragioni pratiche - il prof Mosconi parlava con voce profonda ma non alta e riusciva così a raggiungere tutto l'uditorio - ho sempre pensato che quella scelta fosse dettata anche dalla consapevolezza che aveva della responsabilità connessa al proprio magistero di docente.

Franco Mosconi, infatti, ha svolto sempre con grande dedizione il proprio impegno didattico, principalmente presso la nostra Università, ma anche, per lunghi anni, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica; attività didattica nella quale confluivano gli esiti della sua costante attività di ricerca e riflessione scientifica.

Se questa considerazione, per il settore del diritto internazionale privato, è quasi lapalissiana in ragione del *Manuale di Diritto Internazionale Privato e Processuale* sul quale generazioni di studenti si sono formati e che è sicuramente l'opera destinata a mantenere vivo più a lungo il suo nome e il suo insegnamento, questo è non meno vero anche per il settore del diritto internazionale pubblico.

Ne ho avuto conferma grazie all'invito dell'amico Marco Ferraresi che, con la sua determinazione nell'organizzare questo incontro, mi ha spinto a riprendere in mano la produzione scientifica più propriamente di diritto internazionale pubblico di Franco Mosconi e a ritrovare l'eco di taluni suoi scritti - in particolare quelli relativi al diritto dei trattati e alla cooperazione internazionale in campo penale - nei ricordi delle sue lezioni e della sua attività didattica.

È naturalmente impossibile dare conto, anche solo per rapidi cenni, dei tanti volumi, studi e interventi pubblicati da Mosconi nel corso di quasi sei decenni, dal 1960 al 2018, di intensa, costante ed eclettica produzione scientifica. Basti pensare che, solo con riferimento al diritto internazionale pubblico in senso lato, questa ha spaziato dal diritto dei trattati all'adattamento del diritto statale al diritto internazionale, dal diritto delle organizzazioni internazionali alla tutela dei diritti umani, dal diritto

dell'Unione europea alla cooperazione internazionale in campo penale. Mi limiterò pertanto a tratteggiarne solo alcuni aspetti.

2. Al diritto dei trattati, e in particolare alla formazione degli stessi, è dedicata la monografia che Mosconi pubblica nel 1968⁹. Si tratta di un'opera nella quale Mosconi affronta un tema "classico", di grande respiro, con il quale si erano confrontati molti grandi studiosi e in relazione al quale era in corso un importante progetto di codificazione da parte della comunità internazionale. In quest'opera, Mosconi porta a termine una ricostruzione rigorosa e imponente della prassi convenzionale e delle norme consuetudinarie in tema di requisiti formali, negoziazione e stipulazione dei trattati. Muovendo da una nozione di trattato in senso dinamico, («nel quale il trattato viene in rilievo come procedimento, come fattispecie produttiva di norme giuridiche», più che come norma giuridica prodotta da tale procedimento), Mosconi confuta la teoria, sostenuta, tra gli altri, da Triepel e Anzilotti, secondo la quale con la conclusione dell'accordo si realizzerebbe «la fusione di volontà, aventi come identico contenuto il previsto regolamento di interessi, in una volontà comune, contrapposta alla volontà dei singoli contraenti» e, ispirandosi espressamente alle analoghe considerazioni svolte da Schlesinger con riferimento ai contratti¹⁰, chiarisce che «l'essenza della bilateralità del trattato consiste nel rapporto di interdipendenza, nel condizionamento reciproco che sussiste tra le rispettive dichiarazioni delle parti» che gli consentirà poi «di mettere in luce la sostanziale identità di natura dell'adesione rispetto alle altre forma di stipulazione».

L'interesse per il diritto dei trattati internazionali permarrà sempre vivo nel corso degli anni alimentandosi di sempre nuove riflessioni, quali quelle confluite nel lungo saggio del 1970 su *La Convenzione di Vienna e le controversie sull'invalidità e l'estinzione dei trattati*¹¹, del 1983 su *Ordine di esecuzione e mancata ratifica*¹², del 1990 su *La formazione e la modifica del trattato segreto*¹³.

⁹ F. MOSCONI, *La formazione dei trattati*, Milano, Giuffrè, 1968 pp. IX-366.

¹⁰ P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XVIII, 1964, p. 1345 ss.

¹¹ F. MOSCONI, *La convenzione di Vienna e le controversie sull'invalidità e l'estinzione dei trattati*, in *Diritto internazionale*, XVII, 1970, pp. 232-282, e, aggiornato, in *Studi in onore di Carlo Emilio Ferri*, t. II, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 431 ss.

¹² F. MOSCONI, *Ordine di esecuzione e mancata ratifica*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XIX, 1983, pp. 580 ss.

¹³ F. MOSCONI, *La formazione e la modifica del trattato segreto*, in *Il Trattato segreto. Profili storico-diplomatici e regime giuridico*, a cura di P. Fois, Padova, Cedam, 1990, pp. 106.

Ma l'interesse per l'analisi di questioni tecniche, tipiche del diritto dei trattati, quali, per esempio, le regole sull'interpretazione o sulle diverse versioni linguistiche, l'incompatibilità tra regimi pattizi e le clausole di prevalenza, i sistemi di risoluzione delle controversie, riemerge, come un fiume carsico, anche nei commenti dedicati principalmente a questioni "sostanziali" ogniquale volta venga in rilievo l'applicazione di un regime convenzionale, così come negli approfondimenti specificamente dedicati alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, allo Statuto della Corte Penale Internazionale, al trattato di non proliferazione nucleare, alla Banca Europea per gli Investimenti, a cui dedicherà nel 1976 un'ampia monografia uscita nella collana dell'Università di Pavia¹⁴, e alle convenzioni relative alla cooperazione giudiziaria in campo penale.

3. Proprio al campo della cooperazione internazionale in materia penale credo possano ascrivere alcuni tra i contributi più significativi di Franco Mosconi, sia sotto il profilo della ricerca scientifica sia dell'impegno civile.

Con l'amico e collega processualpenalista Professor Mario Pisani, Mosconi è stato infatti il primo internazionalista a studiare in modo approfondito il tema dell'extradizione al quale ha dedicato negli anni numerose pubblicazioni. Alla collaborazione con Pisani si deve, nel 1984, la pubblicazione *Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento*, nonché il *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, uscito in 4 edizioni tra il 1979 al 2004, che ha avuto il pregio di consentire la conoscenza e, grazie all'apparato di note introduttive e di commento, la comprensione di testi normativi, non sempre di facile reperimento.

Il reperimento e l'aggiornamento delle fonti ha costituito per Franco Mosconi, come per tutti gli studiosi del diritto internazionale cresciuti nell'era pre-digitale, un cruccio costante, tanto da spingerlo sia a dedicarsi alla curatela, come si è visto, di codici e raccolte normative, ma anche, proprio in un contributo dedicato alla disciplina britannica dell'extradizione, di cui si dirà tra breve, ad invidiare, per così dire, «il sistema mediante il quale si realizza l'adeguamento dell'ordinamento giuridico britannico al diritto internazionale pattizio» - incentrato sull'emanazione degli *Orders in Council*, che scandiscono «ogni tappa della vita dei trattati e sono pubblicati in forma ufficiale e raccolti annualmente in volume sotto l'autorità dello Statute Law Committee» - che, «se è di per sé alquanto macchinoso, presenta tuttavia il vantaggio di consentire agli operatori del diritto e in primo luogo ai giudici inglesi di attingere a fonti di

¹⁴ F. MOSCONI, *La Banca europea per gli investimenti (Aspetti giuridici)*, Padova, Cedam, 1976, pp. XI-331.

cognizione interne al proprio ordinamento ogni informazione utile circa la vigenza e l'ambito soggettivo di applicazione dei trattati»¹⁵.

4. Al tema dell'estradizione Mosconi dedicherà negli anni numerosi contributi, indagando, in particolare, gli aspetti più problematici dell'istituto, quali il divieto di estradizione per reati politici e le relative limitazioni¹⁶; l'estradizione per reati di terrorismo¹⁷; il divieto di estradizione del cittadino e la possibile creazione di aree di impunità¹⁸; l'applicazione della pena di morte nello Stato richiedente e la compatibilità con la protezione dei diritti fondamentali del soggetto richiesto¹⁹; l'estradizione per crimini di guerra e il regime di cooperazione con la Corte penale internazionale²⁰; estradizione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo²¹.

5. Sempre in tema di estradizione è un altro articolo di Franco Mosconi, apparso *sull'Indice Penale* del 1981, al quale mi lega una particolare affezione, sin dal titolo, *La disciplina britannica dell'estradizione vista da un continentale*, che ho sempre trovato curioso.

¹⁵ F. MOSCONI, *La disciplina britannica dell'estradizione vista da un continentale*, in *L'Indice penale*, XV, 1981, pp. 569-606.

¹⁶ F. MOSCONI, *Spunti in tema di estradizione per reati politici*, in *L'Indice penale*, VI, 1972, pp. 333-348, nel quale, prendendo spunto dalle perplessità espresse nel corso dell'esame parlamentare del trattato di estradizione concluso con la Tunisia, Mosconi ricostruisce la portata del limite di cui all'art. 10.u.c. della Costituzione come riferito ai soli reati oggettivamente politici.

¹⁷ F. MOSCONI, *La Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXI, 1979, pp. 303-334; e in Camera dei Deputati, *Estradizione e reati politici. Il problema della Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, Roma, 1981, pp. 224-252.

¹⁸ F. MOSCONI, *Estradizione e cittadinanza (ed altre questioni)*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XIX, 1983, pp. 465-483.

¹⁹ F. MOSCONI, *Estradizione e pena di morte nel progetto Mancini del 1882 e nel nuovo codice di procedura penale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XXIV, 1988, p. 649 ss.

²⁰ F. MOSCONI, *Crimini di guerra ed estradizione*, in *L'Indice penale*, XXIV, 1990, pp. 539-548; F. MOSCONI, *Il Progetto di Statuto della Corte Penale Internazionale: cattura e consegna delle persone ricercate dalla Corte*, in SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), *Cooperazione fra Stati e giustizia penale internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1999, pp. 107-121.

²¹ F. MOSCONI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed estradizione*, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, *Rendiconti*, vol. 131, 1997, pp. 59-82. F. MOSCONI, *Diritti della difesa, male captus bene detentus e ne bis in idem davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, LIV, 2018, pp. 565-582.

Il lavoro è il frutto di un periodo di studio che Mosconi trascorse a Cambridge, quale *visiting scholar* del Wolfson College. Credo che il soggiorno a Cambridge abbia rappresentato per il Professor Mosconi un periodo lieto, o, almeno, questa è la sensazione che trassi quando, appena tornato dal servizio militare ed essendo stato accettato per il *master* da più università inglesi, mi confrontai con lui sulla scelta. Scelsi Cambridge e ancora oggi ne sono felice.

Partii dunque per Cambridge e il caso volle che, un mese dopo il mio arrivo, il generale Pinochet venne arrestato a Londra sulla base della richiesta di estradizione formulata da un giudice spagnolo. Recuperai in qualche modo l'articolo del Professor Mosconi e potei così assistere, con qualche cognizione di causa, alle udienze del giudizio di estradizione davanti alla *House of Lords*.

6. Ma al di là dei ricordi personali e del fatto che, per effetto delle novità legislative intercorse, in alcune parti sia inevitabilmente sorpassato, credo che questo articolo continui ad essere, per certi aspetti, paradigmatico del percorso di ricerca di Franco Mosconi e, come un prisma, possa aiutarci a illuminarne qualche profilo.

In primo luogo, l'articolo, nel suo stesso oggetto, denota un interesse profondo di Mosconi per il mondo anglosassone e i sistemi di *common law*; interesse che, sulle orme del suo maestro, il Professor Rodolfo De Nova, Mosconi rivela sin dalla tesi di laurea dedicata a *Le espropriazioni estere nel diritto anglo-americano*, si mantiene anche in altri scritti dedicati alle convenzioni di estradizione concluse con Stati Uniti e Canada e traspare nei frequenti confronti operati in vari scritti fra ordinamento giuridico comunitario e ordinamento federale statunitense. Senza esagerare, credo che in questo suo riprendere e portare avanti temi cari al suo maestro ci fosse anche il senso e l'orgoglio di appartenere ad una Scuola che si perpetua, e che si perpetua anche ora nella raccomandazione rivolta alla sua prima allieva, e che lei stessa ci ha ricordato nell'ultimo numero della *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, di «avere cura del manuale».

7. Un secondo aspetto attiene all'uso della prassi per l'individuazione della soluzione da dare al caso concreto. Nell'illustrare il modo di operare del metodo c.d. enumerativo, all'epoca impiegato nell'ordinamento inglese per identificare i reati suscettibili di dare luogo ad estradizione, Mosconi rinviene la conferma dei limiti che derivano dal suddetto metodo per l'attività convenzionale di competenza della Corona inglese in una corrispondenza diplomatica del 1874 tra l'allora ambasciatore italiano a Londra, Cadorna, e il Ministro degli esteri britannico, conte di Derby. Nella ricostruzione di questa antica corrispondenza - nella quale l'Italia cercava di

porre un freno alla piaga, che all'epoca affliggeva il sud Italia, della tratta di bambini portati a Londra per mendicare, estendendo il catalogo dei reati previsti nel trattato di estradizione - c'è tutta l'attenzione e il rigore, tipici di Mosconi, nel fondare le proprie proposte ricostruttive, anche quando chiamato a confrontarsi con temi di stretta attualità, nel solco di una prassi consolidata, rifuggendo da valutazioni estemporanee, e la sua capacità di valorizzare precedenti talvolta un po' dimenticati da interpreti troppo concentrati sulla contemporaneità²². C'è sicuramente anche la passione per la ricostruzione storica - evidente anche nel saggio *Crimini di guerra, mancate estradizioni e ragionevole durata dei processi*²³ dove le vicende legate all'occupazione dell'Italia dopo l'8 settembre '43 e quelle che hanno portato alla "archiviazione provvisoria" e all'occultamento nel c.d. "*armadio della vergogna*" dei fascicoli relativi agli eccidi perpetrati dai nazi-fascisti, sono ricostruite con cura ed obbiettività - ma tale ricostruzione, nei suoi scritti, non risulta mai fine a se stessa.

8. Un terzo aspetto attiene all'attenzione per i temi legati all'interazione tra ordinamento interno e diritto internazionale, che, nell'articolo in esame, trova una sua esemplare manifestazione nella impeccabile, per accuratezza e chiarezza, ricostruzione del sistema c.d. trifasico - «*atto del Parlamento, convenzione di estradizione, provvedimento del governo*» - su cui ruota la disciplina britannica dell'extradizione.

9. Un ultimo aspetto che, indirettamente, possiamo ricavare dagli studi sull'extradizione è la capacità di Franco Mosconi di instaurare duraturi, perché sinceri, rapporti di confronto e collaborazione scientifica con colleghi e amici, anche di discipline giuridiche affini. Della collaborazione sui temi di diritto internazionale penale con l'amico Pisani si è già detto, ma molte sono le opere, anche monografiche, frutto di scrittura a più mani. Penso, limitandomi alle opere monografiche, al lavoro su *La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore* scritto nel 1988 con Rinoldi o, ancora, a *Tempi biblici per la ratifica dei trattati. I diritti dei minori contesi e la storia infinita della partecipazione italiana a quattro convenzioni internazionali* del 1993, ancora con Rinoldi e Librando. Tra queste collaborazioni spicca, ovviamente, quella con la sua prima allieva,

²² Cfr., in tal senso, la disamina della nota sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso *Krombach v. Francia* in F. MOSCONI, *Diritti della difesa, male captus bene detentus e ne bis in idem davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, LIV, 2018, pp. 565-582.

²³ F. MOSCONI, M. BRIGNOLI, *Crimini di guerra, mancate estradizioni e ragionevole durata dei processi*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XXXVIII, 2002, pp. 595-612.

che lo ha affiancato, nel corso degli anni, come co-autrice del *Manuale* e che, nel ricordo apparso sull'ultimo fascicolo della *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* a cui si è già fatto cenno, ci ha aperto la porta del loro laboratorio quotidiano e ci ha dato uno spaccato vivissimo del loro metodo di lavoro, che merita davvero di essere letto.

10. In conclusione, come accennavo prima, il campo della cooperazione internazionale in materia penale è stato, per Franco Mosconi, terreno anche di impegno civile, oltre che intellettuale. Proprio in ragione dell'autorevolezza e del prestigio conseguito in forza dei rigorosi ed attenti studi dedicati alla materia, Mosconi sarà infatti chiamato a far parte nel 1987 della Commissione per la redazione delle norme processuali relative alla cooperazione internazionale in materia penale, nonché, nel 1999, della Commissione per la cooperazione in materia penale. Incarichi che svolgerà con l'impegno, la dedizione e il senso di responsabilità che lo contraddistinguevano, ben consapevole del rilievo che il diritto e le scelte di politica legislativa possono avere per la società e per la vita delle persone.

La legge applicabile ai contratti di assicurazione cross-border: problemi aperti e istanze di revisione

FEDERICA FALCONI

Quando nel marzo del 2021 il Professor Franco Mosconi ci ha lasciati, allievi di diverse generazioni e con percorsi accademici parimenti differenziati, si sono riuniti a Pavia nella sua Chiesa, addolorati e commossi e tutti ben consapevoli del vuoto che lascia un grande maestro. Poter essere considerata tra i suoi allievi mi onora, nonostante un'esperienza necessariamente più ridotta rispetto a quella dei colleghi che mi hanno preceduta, ed è con sincera riconoscenza che ho raccolto l'invito del Professor Marco Ferraresi a partecipare al ricordo del Professore con queste brevi note.

La scelta tematica, che riprende alcuni tra i profili già affrontati dalla Professoressa Mariella Magnani nel suo intervento dedicato ai contratti individuali di lavoro con elementi di transnazionalità, può dirsi nel mio caso in qualche modo obbligata. Proprio ad un prezioso suggerimento del Professor Mosconi devo infatti l'individuazione dell'itinerario di ricerca che ho avuto modo di condurre durante gli anni del dottorato e di sviluppare, negli anni successivi, in una trattazione monografica pubblicata nella collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. Si tratta della legge applicabile ai contratti di assicurazione, un tema che vanta un primato singolare e per nulla lusinghiero, essendosi aggiudicato, secondo un'opinione ampiamente condivisa, il titolo di «black sheep of international contract law»²⁴, per il grado di complessità assunto dalla relativa disciplina e per i molteplici fronti problematici dischiusi dalla sua concreta applicazione.

Un rinnovato interesse per tale tipologia contrattuale nella prospettiva internazionalprivatistica, quando mi trovavo a compiere i primi passi nella Scuola di dottorato pavese, era in effetti favorito dall'allora recentissima entrata in vigore del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), che, come ben noto, ha sostituito la disciplina originariamente dettata dalla

²⁴ Così espressamente U. P. GRUBER, *Insurance Contracts*, in F. FERRARI, S. LEIBLE (eds.), *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, München, Sellier, 2009, p. 100 ss., p. 109.

Convenzione di Roma del 1980, introducendo un *set* di norme di conflitto uniformi, vincolanti per tutti gli Stati dell'Unione europea con la sola eccezione della Danimarca, in materia di obbligazioni contrattuali. Soltanto dopo una lunga e laboriosa opera di inquadramento preliminare, avrei maturato la consapevolezza che, indirizzando le ricerche di una studiosa ancora inesperta verso questo orizzonte di ricerca, il Professor Mosconi aveva in effetti colto una rilevanza e un potenziale che si proiettavano ben oltre le specifiche innovazioni introdotte dal regolamento rispetto al precedente quadro normativo. La disciplina di conflitto speciale racchiusa nell'art. 7 del regolamento Roma I può invero essere considerata una sorta di "microcosmo", in cui l'interprete è chiamato a confrontarsi con alcune delle questioni più classiche del diritto internazionale privato. Oltre a peculiari problemi attinenti alla qualificazione, basti far cenno al tema cruciale dell'*optio legis*, che trova qui esplicazione nella forma di una limitazione guidata della volontà delle parti, attraverso la predeterminazione di un novero di opzioni predeterminate, nonché alla tecnica del rinvio, che, per la verità, nella disposizione richiamata trova una declinazione non del tutto assimilabile all'istituto del rinvio propriamente inteso e che, nondimeno, conferisce rilievo alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri in deroga all'esclusione disposta in termini generali dall'art. 20 del regolamento. La scelta del comparto assicurativo si è quindi puntualmente rivelata un'occasione propizia per mettere alla prova e affinare, misurandole con una realtà applicativa articolata e complessa, quelle conoscenze teoriche fondamentali che anch'io, da studentessa presso l'allora Facoltà di Giurisprudenza dell'ateneo pavese, avevo potuto acquisire grazie allo studio del *Manuale*.

Le riflessioni che mi appresto a svolgere riguardano più specificamente i contratti di assicurazione aventi ad oggetto i cc.dd. rischi di massa, i quali identificano un segmento della prassi assai vasto ed eterogeneo, nel quale, a differenza dei contratti relativi ai "grandi rischi", ossia i rischi commerciali di larga scala, la situazione di squilibrio negoziale tra i contraenti pone l'esigenza di apprestare soluzioni internazionalprivatistiche a favore della parte più debole del rapporto, non diversamente da quanto avviene sul versante delle norme di diritto materiale.

L'aspetto che più di ogni altro merita attenzione riguarda la doppia anima che contraddistingue la disciplina riservata ai contratti di assicurazione dall'art. 7, par. 3, del regolamento Roma I e mi riporta immediatamente alla propensione del Professor Mosconi, già ricordata dalla Professoressa Cristina Campiglio, a condurre i suoi studi con una particolare sensibilità verso le peculiarità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Se la tutela della parte debole può essere considerata uno dei fondamenti metodologici del diritto internazionale privato di matrice europea, quale venuto progressivamente strutturandosi a partire dal Trattato di Amsterdam, eterogenei sono i modelli normativi attraverso i quali il predetto obiettivo viene realizzato in funzione delle specificità che connotano le diverse tipologie contrattuali. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di sottolineare a più riprese la posizione di speciale vulnerabilità rivestita dall'assicurato e la conseguente necessità di un approccio internazionalprivatistico mirato, sottolineando come le relative istanze di protezione siano riconducibili al novero delle esigenze imperative di interesse generale, in quanto tali idonee a fondare limitazioni all'esercizio delle libertà di circolazione.

A ben vedere, tuttavia, le esigenze sociali di protezione dell'assicurato, esplicitamente individuate al considerando n. 32 del Preambolo quale fondamento della disciplina *ad hoc* di cui al citato art. 7, par. 3, costituiscono soltanto *una* delle finalità che contribuiscono a determinarne la fisionomia specifica.

Da un lato, infatti, il ruolo preminente riconosciuto alla legge dello Stato membro in cui il rischio è localizzato – che, nella maggior parte dei casi, coincide con il luogo in cui l'assicurato ha la propria residenza abituale, secondo i criteri individuati a tal fine da fonti normative esterne al regolamento, puntualmente richiamate²⁵ – si rivela certamente funzionale a garantire a favore dell'assicurato l'applicazione della legge materiale dello Stato più vicina alla sua sfera e dunque più agevolmente accessibile, in special modo in termini di costi, secondo una tecnica ben consolidata per le figure contrattuali e, più in generale, i rapporti privatistici che coinvolgono una parte debole. Risulta parimenti vantaggiosa in un'ottica di protezione la ripristinata coincidenza tra *forum* e *jus* derivante – quanto meno in linea tendenziale – dai criteri speciali stabiliti in tema di giurisdizione per le controversie riguardanti i contratti di assicurazione dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-*bis*).

Al contempo, tuttavia, la centralità assegnata alla legge dello Stato membro di localizzazione del rischio ai fini dell'individuazione della legge regolatrice appare intesa ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, in modo da scongiurare quelle distorsioni della concorrenza correlate alla perdurante disparità delle normative interne concernenti la disciplina sostanziale del contratto di assicurazione, producendo infatti il risultato pratico di equiparare le condizioni di vendita

²⁵ I richiami operati dall'art. 7, par. 6, sono da intendersi effettuati, nel quadro normativo attualmente in vigore, all'art. 13, n. 13 e n. 14, della direttiva 2009/138/CE, del 17 dicembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*Solvency II*).

dei servizi assicurativi offerti sul mercato di quel determinato Stato. Non sorprende quindi che, nelle ipotesi di mancata scelta, la legge dello Stato di localizzazione del rischio sia richiamata attraverso un criterio rigido, senza che residui alcun margine per l'operatività del criterio del collegamento più stretto²⁶.

La concorrente incidenza delle ragioni attinenti alla regolamentazione del mercato interno, in misura non meno rilevante delle esigenze di tutela dell'assicurato, costituisce quindi una chiave di lettura imprescindibile per sottoporre a valutazione critica le soluzioni di conflitto attualmente cristallizzate dal regolamento Roma I e per tentare di avviare quel ripensamento che la clausola di revisione evoca come necessario.

L'elemento di maggiore criticità è dato dal mantenimento di un doppio binario internazionalprivatistico, laddove la localizzazione del rischio dedotto nel contratto – all'interno ovvero all'esterno del territorio degli Stati membri – è assunta come fattore discriminante. La disciplina di conflitto speciale dettata dall'art. 7, par. 3, intende applicarsi soltanto ove il rischio sia localizzato sul territorio di uno Stato membro²⁷. In caso contrario, la sorte del contratto è, come può evincersi da una lettura sistematica, quella di essere riattratto nell'orbita delle disposizioni generali dettate dagli artt. 3 e 4 del regolamento, rispettivamente dedicati alla scelta della legge regolatrice e all'individuazione del diritto applicabile in mancanza di scelta. Ancora, gli spazi riservati all'operatività del rinvio, nei termini atipici di cui all'art. 7, par. 3, 2° cpv., e rivendicati in special modo dal Regno Unito nel corso della procedura legislativa, oltre ad aprire una "falla" nell'armonizzazione delle norme di conflitto degli Stati membri dell'Unione europea e a risultare poco opportuni nell'ottica della prevedibilità delle soluzioni, rischiano di riverberarsi a detrimento delle esigenze di protezione dell'assicurato, affidate nell'impianto della disposizione, come già riferito, ad una limitazione guidata dell'autonomia internazionalprivatistica²⁸.

²⁶ Cfr. quanto invece previsto dall'art. 8, par. 3, del regolamento Roma I in relazione ai contratti individuali di lavoro.

²⁷ Ai fini dell'art. 7, stante quanto espressamente disposto dall'art. 1, par. 4, del regolamento, per «Stato membro» deve intendersi anche la Danimarca, per la quale, come già ricordato, il regolamento Roma I non spiega effetti vincolanti.

²⁸ In particolare, ove le norme di diritto internazionale privato vigenti nello Stato di localizzazione del rischio ovvero nello Stato di residenza abituale dell'assicurato consentano una libertà di scelta più ampia rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 7, al par. 3, 1° cpv., le parti se ne possono avvalere. Nello scenario *post Brexit*, sono undici gli Stati membri che, sfruttando i margini già previsti dalle preesistenti direttive cc.dd. di seconda generazione, adottate nel settore assicurativo sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, si sono avvalsi di tale facoltà: oltre all'Italia (cfr. segnatamente gli artt. 180 e 181 del *Codice delle assicurazioni private*),

Di qui, il delinearsi di uno scenario applicativo in cui figure contrattuali contrassegnate da esigenze analoghe di tutela della parte debole ricevono un trattamento differenziato che non appare obiettivamente giustificabile e che rischia paradossalmente – allorché si realizzino le condizioni di operatività del rinvio – di lasciare l'assicurato in una situazione deteriore proprio nelle fattispecie concernenti rischi localizzati sul territorio dell'Unione europea, stante l'impossibilità, normativamente stabilita, di rifarsi in questa eventualità alla disciplina protettiva stabilita dall'art. 6 del regolamento per i contratti dei consumatori²⁹.

Il quadro sin qui tratteggiato mi offre lo spunto per ricordare che tra i molti insegnamenti che il Professor Mosconi ha saputo trasmettere ai suoi allievi vi sono certamente l'attenzione meticolosa per la formulazione letterale degli enunciati normativi e, al contempo, la tensione incessante verso il raggiungimento di soluzioni interpretative improntate ad equilibrio, idonee a rispondere adeguatamente alle sollecitazioni che emergono dalla realtà applicativa.

In un settore complesso come quello assicurativo, caratterizzato da un legame assai stretto tra il contratto di assicurazione e l'esercizio dell'attività di impresa, non è affatto agevole pervenire a soluzioni di conflitto soddisfacenti. Oltre alla evidente difficoltà di raggiungere un compromesso tra le opposte vedute degli Stati circa gli spazi da riconoscere all'autonomia internazionaleprivatistica, occorre considerare altre variabili, come ad esempio l'elevata incidenza di norme qualificabili come di applicazione necessaria. Data la vocazione a trovare applicazione indipendentemente dalla legge applicabile, tali disposizioni del diritto materiale dello Stato del foro rischiano di operare come deterrente per le imprese di assicurazione, ponendo a carico di queste ultime l'onere di calibrare il contenuto delle polizze in funzione del contesto giuridico nazionale di destinazione e ciò a discapito di un'efficiente gestione della comunione dei rischi e delle correlate esigenze di standardizzazione contrattuale.

Nondimeno, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento Roma I, appare ineludibile operare una razionalizzazione della disciplina odierna che, nel segno di un temperamento tra i concorrenti valori e interessi in gioco, possa rimediare alle contraddizioni esistenti, valorizzando in modo adeguato le esigenze di protezione a favore dell'assicurato indipendentemente dallo Stato di localizzazione del rischio.

l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Lituania, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia.

²⁹ Cfr. considerando n. 32, *in fine*, e art. 6, par. 1, regolamento Roma I.

Mi piacerebbe concludere il mio intervento con un ricordo di carattere personale. Ho avuto occasione, pochi mesi prima della sua scomparsa, di ringraziare il Professor Mosconi per il suggerimento datomi nell'individuazione del primo tema importante del mio percorso accademico. Quel giorno si sentiva affaticato, purtroppo, ma aveva voluto ugualmente dedicarmi tempo, rallegrandosi sinceramente per la gratitudine che gli avevo manifestato, interessandosi alle mie ricerche in corso e accettando volentieri anche di darmi alcuni consigli per la stesura di un nuovo contributo. Era probabilmente questa la cifra del modo di interagire del Professore con i suoi allievi: uno sguardo sempre attento e benevolo sui percorsi e sui temi verso cui si indirizzavano, per offrire consiglio e guida, senza far mai mancare parole di incoraggiamento.

La transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro e la sfida della necessaria multidisciplinarietà

MARIELLA MAGNANI

1. Sono molto contenta di essere qui a ricordare, anzi celebrare, la memoria del Professor Mosconi, insigne giurista ma anche persona dalle grandi qualità umane. Ed in genere le cose vanno insieme: nello scienziato c'è sempre quella umiltà, quella capacità di ascoltare gli altri che ho sempre riscontrato nel Professor Mosconi.

Ringrazio di avermi invitata sebbene non sia una internazionalista ma una giuslavorista, tuttavia tra i pochi, o comunque tra i primi, della mia materia, ad essersi incamminata nei percorsi complessi del diritto internazionale privato, proprio grazie alla guida e all'aiuto di Franco Mosconi. Ho l'ambizione di pensare che le nostre chiacchierate siano state utili anche per lui per comprendere alcune specificità, in particolare per quanto attiene al sistema delle fonti, del diritto nel lavoro: pensiamo al ruolo che, nella regolazione dei rapporti di lavoro, ha il contratto collettivo (di lavoro), fonte *sui generis* o *extra ordinem*, in quanto ad un tempo contratto ed atto normativo.

Il Professor Mosconi ha generosamente contribuito ad uno dei volumi monografici de *I quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, editi dalla Utet, di cui ero redattrice-capo, dedicato proprio ai contratti di lavoro internazionali, volume pubblicato nel 1998.

Era un periodo in cui i giuslavoristi si occupavano prevalentemente di diritto (allora) comunitario. Una serie di manuali - alcuni anche molto fortunati, come quello di Roccella e Treu del 1992³⁰ - di diritto comunitario del lavoro sono stati pubblicati con lo scopo di colmare un vuoto didattico (e forse anche scientifico) sulla dimensione comunitaria del diritto del lavoro.

Ho sempre trovato questa prospettiva - della presentazione delle istituzioni e delle fonti comunitarie nella nostra materia - certamente utile, anche per sottolineare l'importanza istituzionale dell'allora Comunità Europea, ma limitata e non decisiva se non accompagnata dalla prospettiva internazionalprivatistica.

³⁰ M. ROCCELLA, T. TREU, *Diritto comunitario del lavoro*, Padova, Cedam, 1992.

Ce ne siamo resi conto nel momento in cui la Corte di Giustizia, oggi dell'Unione Europea, si è trovata a dover bilanciare le libertà economiche fondamentali previste dal Trattato (e tra esse principalmente la libertà di prestazione di servizi, di cui, oggi, all'art. 56 TFUE) con i c.d. diritti sociali. È stata soprattutto l'apertura del mercato dei servizi, conseguenza della libertà di prestazione di servizi nel mercato unico consacrata dal Trattato, ad incidere potenzialmente sui sistemi di protezione sociale nazionali.

Da un certo punto in poi, la Corte di Giustizia ha interpretato la libertà di prestazione di servizi in modo largo, non più nel senso di rimozione di misure di carattere discriminatorio, attribuendole piuttosto il senso di diritto di qualsiasi impresa europea di accedere al mercato di uno Stato membro senza subire ostacoli. In questo modo, le norme di protezione sociale (o del diritto del lavoro) vigenti nello Stato dove il servizio è prestato (Stato ospitante) diventano potenziali ostacoli all'esercizio della libertà d'impresa, se più gravose rispetto a quelle previste nello Stato di stabilimento (Stato di origine).

Come noto, peraltro, a cercare di salvaguardare la libertà di prestazione di servizi in ambito europeo è intervenuta la direttiva 96/71/CE, cui si aggiungono - a riprova della delicatezza della materia - la direttiva 2014/67 (cd. *enforcement*) e la direttiva 2018/957 (che amplia le tutele riconosciute ai lavoratori distaccati). Essa si muove in una logica compromissoria³¹ tra riconoscimento della libertà dell'impresa di muoversi nel mercato unico prestando i propri servizi con il proprio personale e tutela dei lavoratori (distaccati e nazionali) o, meglio, tra esigenze dei paesi esportatori di manodopera (in specie dell'Est europeo) e quelle dei paesi importatori di manodopera.

Il suo cuore sta nell'imporre agli Stati membri di provvedere affinché ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi, quale che sia la disciplina applicabile al rapporto di lavoro, vengano applicate, quale minimo inderogabile di tutela, le disposizioni del paese ospitante in una serie tassativa di materie specificamente indicate (dai periodi massimi di lavoro e minimi di riposo alla retribuzione), mentre è consentito di applicarne altre, sul presupposto della parità di trattamento con le imprese nazionali, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.

2. Ebbene la direttiva europea sul distacco transnazionale dei lavoratori, così come la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia sul bilanciamento tra le libertà economiche previste dal Trattato e i c.d. diritti sociali (pensiamo al famosissimo *Laval quartet*, cioè alle sentenze *Laval*,

³¹ Ben evidenziata dai ricorsi di annullamento della direttiva UE 2018/957, promossi da Polonia e Ungheria avanti alla Corte di Giustizia. I ricorsi sono stati respinti con le sentenze della Corte di Giustizia in data 8 dicembre 2020 (cause C-626/18 e C-620/18).

Viking, Rüffert, Commissione c. Lussemburgo), non si può comprendere a fondo senza conoscere gli snodi fondamentali del diritto internazionale privato e, in particolare, il tema affascinante della legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità. Senza contare che la transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro non investe solo l'ambito europeo ma è fenomeno globale, sicché, per coglierne la dimensione giuridica, non ci si può limitare alle fonti, appunto, europee.

Ora, senza voler svolgere una lezione sul punto, devo però ricordare che sia la Convenzione di Roma, sia il Regolamento Roma I, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, introducono una regola diversa per il contratto di lavoro (così come per il contratto concluso dai consumatori) rispetto agli altri rapporti contrattuali.

Per i contratti di lavoro vale la regola che la legge scelta dalla volontà delle parti non può privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle norme imperative che regolerebbero il rapporto di lavoro in mancanza di scelta. Ed in mancanza di scelta si applica, in linea generale, la *lex loci laboris*, cioè, semplificando, la legge del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro.

Il sistema internazionalprivatistico, peraltro, è più complesso di quanto suggeriscano queste regole perché sia la Convenzione di Roma, sia il Regolamento Roma I pongono un "superlimite" costituito dalle norme di applicazione necessaria (sul cui contenuto in materia di lavoro il professor Mosconi, e non solo lui, specialmente si interrogava). Altro mezzo potenzialmente idoneo a limitare la legge individuata ex art.6 della Convenzione ed ex art. 8 del Regolamento Roma I è la c.d. clausola di ordine pubblico, che consente al giudice di escludere l'applicazione di detta legge se essa appunto è contrastante con «l'ordine pubblico del foro».

3. Come consolidato nella dottrina internazionalistica e avvertito limpidamente dal Professor Mosconi proprio in quel contributo nei *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali* di cui parlavo prima, l'ordine pubblico «evoca i principi fondamentali dell'ordinamento considerati nella sua interezza, tenendo conto dei principi entrativi a far parte in virtù del suo conformarsi al diritto internazionale, ma anche dei connotati politici, economici, sociali e morali che lo caratterizzano e che spesso sono espressi dalla Carta costituzionale»³².

Come precisato dagli internazionalisti, e dallo stesso Mosconi, l'eccezione di ordine pubblico, incorporata in tutti i sistemi di diritto internazionale privato, come mezzo per bloccare l'ingresso

³² Cfr. F. MOSCONI, *Giurisdizione e legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, XX, 1998, p. 48 ss.

nell'ordinamento di norme antinomiche ai valori che esso esprime, non implica che il giudice si erga a censore dell'attività legislativa degli altri Stati. Egli deve limitarsi a rifiutare di consacrare, attraverso le sue decisioni, degli effetti giuridici assolutamente incompatibili con le concezioni fondamentali del suo ordinamento giuridico.

In altri termini, l'ordine pubblico costituisce un limite eccezionale e non normale all'aprirsi all'esterno del sistema giuridico.

Questa puntualizzazione, sebbene possa considerarsi scontata, è di fondamentale importanza per il diritto del lavoro dove, soprattutto in passato - ma qualche epigono resta tuttora - la clausola di ordine pubblico è stata dilatata a dismisura fino a far prevalere comunque tutto il diritto del lavoro italiano, a dispetto della legge designata dai vari criteri di collegamento.

Quest'utilizzo, per così dire, disinvolto della clausola di ordine pubblico da parte dei giudici vi è stato anche in altri ordinamenti e, come ci spiegano Mosconi e Campiglio³³, anche in altre materie. E la ragione è evidente: poter applicare, nelle fattispecie transnazionali, il diritto nazionale, per il tramite della clausola di ordine pubblico, significa per il giudice applicare il diritto con cui ha più dimestichezza. Inoltre egli «si trova esposto alla tentazione istintiva di ritenere che tale diritto - il proprio diritto, quello nel quale è stato educato e del quale è impregnato - sia in assoluto il migliore possibile ed immaginabile»³⁴.

Nel diritto del lavoro, l'applicazione della clausola di ordine pubblico è stata, per un certo periodo, per così dire, totalizzante: si è infatti ritenuto che il c.d. principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro fosse un principio di ordine pubblico, con la conseguente impossibilità di dare ingresso ad una legge diversa da quella italiana, pur designata dai criteri di collegamento, se meno favorevole rispetto a quella italiana.

Si deve allora al fecondo incontro tra internazionalisti, internazionalprivatisti in particolare, e giuslavoristi la percezione della fallacia di quest'utilizzo non controllato, e perfino spregiudicato, del principio di ordine pubblico, tale da spiazzare i criteri di collegamento.

A partire da una sentenza della Corte di Cassazione del 2000³⁵, si è avuto un mutamento dell'indirizzo della giurisprudenza: la Suprema Corte ha acquisito la consapevolezza che non tutto il diritto del lavoro può essere considerato di ordine pubblico e che occorre, in relazione alle norme che lo compongono, operare una graduazione. In quel caso la Cassazione ha

³³ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 289 ss.

³⁴ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, Torino, Giappichelli, 2020, p. 208.

³⁵ Cass. 11 novembre 2000, n. 14662.

escluso che il mancato riconoscimento del trattamento di fine rapporto - si applicava nel caso la legge turca - fosse in contrasto con l'ordine pubblico.

Tanto per fare degli esempi su un tema "caldo", negli ultimi anni la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla riconducibilità della disciplina nazionale in tema di licenziamento alla clausola di ordine pubblico. Così in un caso, la Corte ha ammesso l'applicabilità della legge tedesca in tema di licenziamento, in quanto non contrastante con l'ordine pubblico, rigettando la domanda del lavoratore che invocava la legge italiana³⁶; in un altro caso ha, invece, escluso la possibilità di applicazione della legge dello Stato di New York che prevede il recesso *ad nutum* poiché contraria alle norme costituzionali (artt. 1, 4 e 35) e all'art. 30 della cd. Carta di Nizza³⁷.

Certo quello del giudice è un compito delicato che richiede grande discernimento ed equilibrio. E qui si aprirebbe un altro capitolo, troppo complesso per essere affrontato in questa sede, relativo all'identificazione del concetto di ordine pubblico nell'ordinamento multilivello, soprattutto nell'intreccio tra fonti interne e fonti sovranazionali, che ancora una volta chiama la collaborazione e lo scambio tra giuslavoristi e internazionalisti.

³⁶ Cass. 25 novembre 2010, n. 23933.

³⁷ Cass. 21 gennaio 2013, n. 1302.

[6]

***Tra i migliori suoi alunni, io ero già
con gli ultimi... tra il privato e il pubblico
diritto, mi ha lasciato libero di fare
le mie scelte***

DON FRANCO TASSONE

Como mi diede i natali, come all'illustre De Nova, per 40 anni docente nella cattedra che sarà del Professor Mosconi. La sua guida all'interno della facoltà di Giurisprudenza, per noi del vecchio ordinamento, fu seconda solo a quella del Professor Grevi: Giurisprudenza che, per volontà di don Enzo Boschetti³⁸, abbracciai lasciando sul libretto di Economia dieci esami.

È con questo piccolo ma significativo bagaglio che mi sono trasferito nella Facoltà più vicina agli studi di Diritto Canonico, per contribuire al consolidamento dell'Opera "Casa del Giovane".

Qui mi sono laureato, infatti, col Professor Musselli, proprio con una tesi sulle strutture giuridiche della Casa del Giovane quale ente del Terzo Settore.

In quegli anni, mentre frequentavo questa realtà del nostro territorio, vicino ai palazzi dove viveva il professore, incontravo sia il mio padre spirituale che il mio professore di Diritto, in quel viale Libertà, pieno di Intelligenza Universitaria e di accoglienze notturne, dove i condòmini videro, tra i fumi delle candele diurne, accendersi, in un garage, una speranza per tanti senza fissa dimora, accolti sul biliardino e sul ping pong (queste le prime risorse) in una serale armonia di umanità ferita e di assicurazioni future. Il sacerdote fondatore della Comunità infatti, ogni mattina, sfruttando contatti e mediazioni, apriva nuove prospettive di dignità ai giovani ospiti, attraverso la possibilità di un lavoro.

Così, lentamente, dopo il servizio civile alla Casa del Giovane e il tentativo di dividere l'esame di Diritto internazionale in due parti, affettuosamente accolto da un fermo rifiuto, compresi che lo studio del

³⁸ Fondatore della Comunità Casa del Giovane di Pavia.

Diritto era un'integrale conversione alla pratica di memorizzare e capire le fonti e lo sviluppo di una disciplina complessa ma articolata, necessaria per vivere in una società in cui le dimensioni relazionali non sono solo frutto pragmatico della comunicazione, ma l'esito di sottili passaggi di codici e di norme comportamentali che affondano le loro radici nei testi sacralizzati del codice di Hammurabi, per estendersi fino ai testi delle sedimentazioni canoniche e dei trattati, che i nostri docenti ci hanno insegnato ad amare e che abbiamo, effettivamente, amato... magari dopo aver passato l'esame!

Da qui ho maturato una profonda gratitudine verso tutti i professori, e conservo sicuramente un caro ricordo di chi ha insegnato e insegna a interpretare le leggi e le vive come disciplina ed *adaequatio ad rem*.

Ho avuto particolarmente a cuore il Professor Grevi, che ho già citato, il Professor Bona, i Professori Musselli e Mosconi. Considero questi ultimi complici della mia definitiva maturazione in ambito giuridico: conservo ancora gli appunti e le pagine dei codici appiccate agli appunti e così tanto sottolineate che agli esami ricordavo perfettamente i colori e non sempre tutti i contenuti. Prova ne era il fatto che dovevo approfondire i contenuti seppelliti da evidenziatori fosforescenti.

Ho avuto il privilegio di essere accanto al Professor Mosconi per il funerale ed il ricordo della Sua cara moglie Alberta e ho sempre coltivato la stima per i suoi Paolo con Luisa, Anna Claudia con Giorgio e gli adorati nipoti Alberto, Giovanni, Marco, Alessandro e Margherita.

Le ultime volte in cui ci siamo incontrati, mentre lo informavo che stavo approfondendo il diritto vaticano, per una specializzazione che mi vedeva continuare a Roma gli studi di *Dottrina Sociale della Chiesa e di Diritto Vaticano e relazione con lo Stato e le Organizzazioni internazionali*, egli mi aggiornava sulla sua continua ed instancabile attività, che lo vedeva impegnato a fornire un contributo alla diplomazia vaticana sui rapporti con stati delicati e pieni di interessi pastorali per la sede del Sommo Pontefice.

Ancora una volta, in quell'occasione, mi diede una lezione di umiltà e di competenza che oggi, mentre lo ricordiamo, lo fa apparire ai nostri occhi un dono ancora più un grande, grazie allo studio, all'insegnamento e soprattutto all'esempio fornito dalla sua vita. Sono in particolare la sua acribia nella ricerca e la passione di svolgere «bene» il suo lavoro ad avermi impressionato e colpito, anche in quel frangente.

Il professor Mosconi – lo dico *en passant*, avendo già allievi più qualificati di me esposto con ricchezza questo aspetto – ha offerto

contributi significativi sia nel campo del *Diritto internazionale pubblico e privato*, che nel campo del *Diritto dell'Unione europea*, nell'arco di più di sessant'anni costellati di incessanti e prestigiose attività scientifiche ed accademiche. Per citare solo alcune di tali attività, basti qui ricordare le ripetute edizioni del Suo classico manuale di diritto internazionale privato e processuale (curato, da ultimo, insieme a Cristina Campiglio), il corso all'Accademia dell'Aja, la condirezione di due riviste internazionalistiche, la partecipazione alla *Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, gli studi sulla cooperazione internazionale in campo penale e la partecipazione a più Commissioni ministeriali in argomento.

L'esemplare costanza del Suo impegno di ricercatore e di docente, l'acume, l'equilibrio ed il carattere puntuale delle Sue opinioni, l'apertura nei confronti degli studiosi più giovani e la capacità di farsene maestro, la grande gentilezza del Suo tratto (c'erano dei momenti, durante l'anno, nei quali mi faceva personalmente visita, informandosi del mio andamento negli studi e non) sono aspetti della personalità del Professor Mosconi che ho avuto modo di sperimentare con gratitudine.

In fondo è proprio quest'aspetto che mi ha consentito di accettare, oggi, questo gradito invito: la possibilità di testimoniare questo Suo tratto gentile, cortese, disponibile, che ha trasmesso a tutti noi, che siamo stati suoi alunni, l'insegnamento ulteriore di uno stile che rimane e ci obbliga ogni giorno ad essere all'altezza di quell'alto ideale di passione, precisione e vicinanza, non solo negli studi.

[7]

Moglie e buoi dei paesi tuoi

α]

Presentazione

CRISTINA CAMPIGLIO

Vorrei chiudere questo incontro - inevitabilmente non lieto - con un sorriso, ricordando due episodi.

Il primo, risalente a vent'anni fa, è legato all'attaccamento di Franco Mosconi alla Sua automobile. Quasi per l'intera carriera presso l'Università di Pavia, si è recato, ogni giorno, a quello che continuava a chiamare «Istituto» a bordo della amatissima Fiat 500 blu d'epoca, da cui si è separato a malincuore solo nel 2007, nonostante gli avesse creato spesso problemi.

Su impulso del compianto Salvatore Veca, allora (primo) Rettore del Collegio Giasone del Maino, era stato istituito un *Forum su diritti umani e giustizia internazionale*. Uno dei primi eventi organizzati fu una conferenza tenuta da Antonio Cassese, Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e primo Presidente del Tribunale Penale internazionale per la ex Jugoslavia. La sera, dopo la conferenza, ci ritrovammo in una trattoria accanto al Municipio. Mi pare fosse novembre, ma di certo era una sera molto nebbiosa, nella miglior tradizione pavese. Franco Mosconi ed io arrivammo con la 500. Terminata la cena, tornammo in Piazza del Municipio per riprendere l'automobile ma, probabilmente a causa del freddo e dell'umidità, costatammo che il motore non aveva alcuna intenzione di accendersi. Mosconi non si perse d'animo e invitò Cassese e Veca a spingere l'auto lungo la discesa di via Scopoli, e me a correre affiancata alla macchina per essere pronta a saltare a bordo, come in un film poliziesco.

Più recentemente (era il 2013) ci fu chiesto di partecipare a una raccolta di scritti in onore di un collega comparatista, Gabriele Crespi Reghizzi. Particolarità dell'iniziativa era che si doveva trattare di una raccolta di proverbi annotati dal punto di vista giuridico. Mi aspettavo che Mosconi avrebbe declinato l'invito. Mi stupì invece vederlo entusiasta di

partecipare e proporre il proverbio MOGLIE E BUOI DEI PAESI TUOI. Vorrei dunque concludere questo incontro leggendo questo breve scritto, che naturalmente non figura in nessuna bibliografia del nostro Maestro ma che, nella Sua semplicità, è un condensato di diritto internazionale privato in materia familiare.

β]

Moglie e buoi dei paesi tuoi³⁹

CRISTINA CAMPIGLIO – FRANCO MOSCONI – LUCIANO MUSSELLI

Lasciamo volentieri ad altri il compito di occuparsi di buoi e bistecche DOC o DOP per concentrarci sul consiglio che il proverbio rivolge a chi ha intenzione di prendere moglie: un consiglio del tutto in linea con gli insegnamenti di P.S. Mancini che hanno ispirato la prima codificazione unitaria del diritto internazionale privato e ai quali tuttora largamente si attiene la legislazione vigente (legge n. 218 del 1995). Per Mancini, giurista e uomo di governo assai influente (1817-1888), l'individuo è il prodotto di quegli stessi elementi che “fanno” la nazione, così che per le materie che costituiscono lo “statuto” di una persona, isolatamente e nei rapporti di tipo familiare, il collegamento che il legislatore deve necessariamente usare è quello della nazionalità, cioè dell'appartenenza a una data nazione: in pratica della cittadinanza, cioè dell'appartenenza a uno Stato, che è o dovrebbe essere nazionale. Fermo restando, peraltro, il limite dell'ordine pubblico dello Stato del foro, che “comprende ancora, ed innanzi tutto, l'applicazione ed il rispetto degli eminenti principi di moralità umana e sociale, come sono compresi e professati nel paese medesimo, ... a cui né le istituzioni positive di alcun governo, né gli atti di qualunque privata volontà potrebbero giammai derogare in modo efficace ed obbligatorio per tutte le sovranità degli altri Stati” (nel volume dell'ISPI, Antologia di Diritto Internazionale Privato, Milano, 1964, pp. 43-76, a p. 69). Così la legge n. 218 del 1995 sottopone la capacità giuridica e di agire delle persone fisiche alla loro legge nazionale (artt. 20 e 23) e ribadisce questa soluzione quanto alla capacità matrimoniale e alle altre condizioni per contrarre matrimonio (art. 27). Essa stabilisce poi che “il

³⁹ C. CAMPIGLIO, F. MOSCONI, L. MUSSELLI, *Moglie e buoi dei paesi tuoi*, in R. Cavalieri, G. Colombo, a cura di, *Il Massimario. Proverbi annotati di diritto comparato*, Liber Amicorum in onore di Gabriele Crespi Reghizzi, Milano, Giuffrè, 2013, p. 57.

matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di uno dei coniugi al momento della celebrazione ...” (art. 28), ma anche che “la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” (art. 16).

Al consiglio del nostro proverbio, cioè a prendere in moglie proprie concittadine, sembrano propensi ad attenersi i pakistani immigrati in Italia, tanto più che il diritto pakistano sembra consentire loro di celebrare le nozze per telefono. In una decisione del 2 febbraio 2007 (in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, p. 137), il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle nozze di un pakistano il quale, parlando al telefono da Milano, aveva sposato una connazionale che gli rispondeva dal Pakistan. Di fronte ad un “certificato pakistano di matrimonio dal quale si evince la piena validità in Pakistan del matrimonio celebrato a mezzo telefono”, il Tribunale ha concesso il ricongiungimento familiare – ossia l’ingresso in Italia della sposa – ritenendo che il matrimonio dovesse ritenersi valido quanto alla forma in base alla legge pakistana (legge nazionale di entrambi), sebbene non poche perplessità potessero insorgere quanto all’applicabilità di detta legge in relazione al limite dell’ordine pubblico – e il giudice avrebbe dovuto farsene carico d’ufficio come già Mancini insegnava – in particolare in ordine alla libertà del consenso al matrimonio e all’esigenza che esso sia personalmente manifestato.

Minor fortuna il nostro proverbio aveva in precedenza portato a un altro pakistano, già sposato, il quale – sempre per telefono dall’Italia – aveva contratto un nuovo matrimonio con una pakistana che si trovava in Pakistan. Anche in questo caso la domanda sottoposta ai giudici riguardava l’ingresso della donna in Italia a titolo di ricongiungimento familiare, ma la Corte d’Appello di Milano (decreto 24 settembre 2003, inedito) ha dato una risposta negativa, senza peraltro affrontare la questione della validità del matrimonio né quanto alla forma (telefonica) né quanto alla sostanza (poligamia). I giudici milanesi si sono infatti limitati ad osservare che i pretesi coniugi non avevano mai convissuto e forse neppure si erano mai conosciuti, mentre “l’esigenza di consentire il ricongiungimento di coniugi stranieri in Italia non può prescindere dall’accertata sussistenza di un vincolo che, al di là della sua certificazione per via documentale, riveste le connotazioni di un’unione matrimoniale stabile ed in concreto contraddistinta da reciproca solidarietà affettiva e materiale”.

Se volgiamo invece il proverbio al maschile, troviamo leggi di non pochi Stati islamici che cercano di scoraggiare scelte esterofile delle proprie cittadine, negando loro il nulla osta al matrimonio, necessario secondo l’art. 116 cod. civ. per tutti gli stranieri che intendono sposarsi in Italia, o rilasciando nulla osta subordinati alla condizione che il promesso sposo straniero sia di (o si converta alla) religione islamica. Si tratta

peraltro di leggi che le nostre autorità ignorano in conformità ad una consolidata giurisprudenza che anche la Corte Costituzionale ha confermato (ord. 30 gennaio 2003, n. 14): giurisprudenza rivolta a rendere possibile il matrimonio della straniera pur priva del nulla osta, posto che il motivo per il quale la sua legge nazionale non ne consente il rilascio, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Di ciò ha preso atto il Ministero dell'interno con la circolare n. 46 dell'11 settembre 2007, che invita gli ufficiali di stato civile a procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tenere conto del fatto che le autorità straniere avessero subordinato la concessione del nulla osta alla fede islamica del promesso sposo, posto che «la normativa costituzionale prevede l'assoluta libertà di fede religiosa e non consente di limitare in alcun modo l'istituto del matrimonio in dipendenza della fede religiosa di uno o di entrambi i coniugi».

[Franco Mosconi volle coinvolgere il collega e amico Luciano Musselli (professore ordinario di Diritto ecclesiastico) a cui si deve la seguente]

“Postilla canonistica.

I paesi tuoi di cui parla il proverbio potrebbero essere intesi nel senso di gruppo o confessione religiosa.

Anche il diritto della Chiesa cattolica preferisce che le nozze avvengano tra cattolici o comunque tra cristiani battezzati con battesimo ritenuto valido dalla Chiesa cattolica. Per le nozze con altri soggetti, occorre che venga concessa dal vescovo la dispensa dall'impedimento di disparitas cultus, altrimenti il matrimonio non è valido. Il canone 1086 del Codice di diritto canonico dispone infatti l'invalidità del matrimonio celebrato tra due persone di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta formalmente - come nel caso di un ortodosso, dotato già di battesimo valido, che si converta al cattolicesimo - ed un'altra che non sia battezzata.

Perché possa essere concessa la dispensa dall'impedimento, il Codice prevede al canone 1125 che la parte cattolica deve impegnarsi a rimanere fedele alla sua religione e deve promettere di fare tutto il possibile perché la prole venga educata cattolicamente, cosa di cui deve esser informata anche l'altra parte che deve inoltre non escludere le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio canonico tra cui il suo carattere monogamico, cosa certamente non facile da accettare per un musulmano.

In talune situazioni, come nel caso dei matrimoni tra una cattolica ed un musulmano, dato l'alto rischio di insuccesso per la diversità di impostazione di fondo e per la visione che il marito islamico ha dei suoi diritti - compreso quello di ripudio e di dar vita a matrimoni poligamici - questa autorizzazione viene difficilmente concessa.

Il diritto canonico è però meno rigido che altri diritti religiosi come quello islamico che vieta, senza possibilità di eccezione, le nozze delle donne islamiche con uomini di altra religione. Per i musulmani maschi tale divieto invece non esiste purché si tratti di donne ebreo o cristiane appartenenti cioè alle cd. religioni del libro cioè della Bibbia. Tanto poi i figli, per il diritto islamico, si ritengono appartenenti alla religione del padre che ha su di loro una piena patria potestà all'antica, com'era configurata alle origini anche nel Codice civile italiano del 1942.

L'idea però che la moglie debba essere possibilmente "dei paesi tuoi" in senso geografico può trovare ostacolo in altre disposizioni del diritto canonico che, già prima del Medioevo, ha posto in essere una serie di impedimenti derivanti dal vincolo di parentela (consanguinitas), rendendo nulle le nozze tra cugini. Dato poi che un tempo le persone si muovevano poco e di solito nascevano, vivevano e morivano nello stesso paese o nella stessa valle, alla fine quasi tutti portavano lo stesso cognome o cognomi simili ed erano legati da vincoli di parentela, tanto che proibire le nozze tra cugini poteva significare costringere buona parte degli abitanti delle zone rurali al celibato forzoso con il pericolo di rapporti sessuali illeciti o di unioni di fatto ante literam. Così si introduce la possibilità di concedere la dispensa a questo impedimento autorizzando anche i cugini cd. primi a sposarsi, quantunque le nozze anche per ragioni eugenetiche non venissero viste con particolare favore.

Tuttavia l'unico vero limite rimane quello dell'incesto ed ancora oggi il codice proibisce in modo assoluto il matrimonio tra persone legate da parentela in linea retta o tra fratelli e sorelle (Codex Iuris Canonici, can. 1091). È persino possibile, anche se non si usa farlo, che vengano autorizzate le nozze tra zio e nipote femmina o tra zia e nipote maschio. Più moglie e buoi dei paesi tuoi di così.....

Per il resto, contrariamente a quello che succede nel diritto civile italiano, anche l'impedimento derivante da affinità in linea retta previsto al canone 1092 che rende nullo il matrimonio in qualsiasi grado non è inderogabile, anche se è difficile pensare che qualcuno rimasto vedovo voglia sposare la suocera anch'essa vedova per restare in famiglia. Più facile a verificarsi è forse il caso della vedova che voglia sposare l'ancora giovanile ed affascinante suocero rimasto senza compagna, che ella bene conosce, invece che avventurarsi in legami nuziali con sconosciuti sempre in omaggio al ricordato proverbio. L'affinità in linea collaterale non pone invece né impedimenti né obblighi come nel caso della cosiddetta legge del levirato ebraica che è forse espressione in altri termini del medesimo detto".

Bibliografia di Franco Mosconi

A. OPERE E SAGGI MONOGRAFICI

La tutela dei minori in diritto internazionale privato, vol. 24 degli Studi di diritto internazionale diretti da Roberto Ago e Giorgio Balladore Pallieri, Milano, 1965, pp. XI-459.

La formazione dei trattati, vol. 27 degli Studi di diritto internazionale diretti da Roberto Ago e Giorgio Balladore Pallieri, Milano, 1968, pp. 1X-366.

La Banca europea per gli investimenti (Aspetti giuridici), vol. 16 delle Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, Padova, 1976, pp. XI-331.

La Banque européenne d'investissement, in *Le droit de la Communauté Economique Européenne* (a cura di J. Megret, M. Waelbroeck, J. V. Louis, D. Vignes, J. L. Dewost), vol. 8, Bruxelles, 1979, pp. 85 +doc.

Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento (con Mario Pisani), Milano, 1984, pp. VIII-173.

La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore. Studi e documenti sul 'kidnapping' internazionale (a cura di, con Dino Rinoldi), vol. 53 delle Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, Padova, 1988, pp. V11-408.

Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, vol. 217, 1989-V, pp. 9-214.

Tempi biblici per la ratifica dei trattati. I diritti dei minori contesi e la storia infinita della partecipazione italiana a quattro convenzioni internazionali (con Vito Librando e Dino Rinoldi), vol. 72 delle Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, Padova, 1993, pp. VIII-258.

B. CODICI E COMMENTARI

Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale (con Mario Pisani), Milano, 1979, pp. VIII-712; 1993 (2a ed.), pp. X-1066; 1996 (3a ed.), pp. XXX111-757; 2004 (4a ed.: con Daniela Vigoni), pp. XXIX-1130.

Codice delle leggi di estradizione ed assistenza giudiziaria penale degli Stati membri delle Comunità Europee (con Mario Pisani), Milano, 1983, pp. VIII-408.

Appendice di aggiornamento al Codice delle leggi di estradizione ed assistenza giudiziaria penale degli Stati membri delle Comunità Europee (con Mario Pisani), Milano, 1989, pp. 95.

Codice del diritto internazionale privato della Comunità europea (con Roberta Clerici e Fausto Pocar), Milano, 1992, pp. XIV-672.

Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati (con Roberta Clerici e Fausto Pocar), Milano, 1995, pp. VII-181; 1999 (2a ed.), pp. X-209; 2001 (3a ed.), pp. XII-243; 2002, (4a ed.), pp. XIV-315; 2007 (5a ed.), pp. XI-364; 2009 (6a ed.), pp. XI-362

Commentario del nuovo diritto internazionale privato (con Fausto Pocar, Tullio Treves, Sergio M. Carbone, Andrea Giardina, Riccardo Luzzatto, Roberta Clerici), vol. 50 di Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1996, pp. X-447.

C. MANUALI

Aggiornamento Edoardo Vitta, *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4a ed., Torino, 1991, pp. XIX-434.

Corso di diritto internazionale privato e processuale (con Edoardo Vitta), 5a ed., Torino, 1994, pp. XXI-420.

Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti, Torino, 1996, pp. XV-268; 2a ed. con la collaborazione di Cristina Campiglio, 2001, pp. XV-268; 3 ed. con Cristina Campiglio, 2004, pp. XV11-324; 4a ed. con Cristina Campiglio, 2007, pp. XVII- 427.

Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni (con Cristina Campiglio), 5a ed., Torino, 2010, pp. XVII- 540; 6a ed., 2013, pp. XXI- 545; 7a ed., 2015, pp. XVI- 538; 8a ed., 2017, pp. XX- 513; 9a ed., 2020, pp. XXIX- 560.

Diritto internazionale privato e processuale. Parte Speciale, Torino, 1997, pp. XVII-229; 2a ed. con Cristina Campiglio, 2006, pp. XIII-250.

Diritto internazionale privato e processuale. Statuto personale e diritti reali (con Cristina Campiglio), 3a ed., Torino, 2011, pp. XV-342; 4a ed., 2016, pp. XVII- 325; 5a ed., 2019, pp. XXI- 366.

D. ARTICOLI, NOTE E COMMENTI

La giurisprudenza italiana del dopoguerra in tema di espropriazioni estere, in *Diritto internazionale*, 1960, pp. 170-187

Norme straniere e controllo di costituzionalità e di legittimità internazionale, in *Diritto internazionale*, 1960, pp. 426-439.

Il caso Flegenheimer, in *Diritto internazionale*, 1961, pp. 69-86.

Sull'efficacia e la validità formale di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in *Foro padano*, 1961, I, pp. 1125-1136.

In tema di beni appartenenti a sudditi nemici, in *Giurisprudenza italiana*, 1962, 1, 1, pp. 1235-1242.

La dottrina dell'estoppel in diritto internazionale, in *Diritto internazionale*, 1962, pp. 388-415.

Il ruolo della lex fori nelle recenti convenzioni dell'Aja, in *Diritto internazionale*, 1965, pp. 261-275.

La risoluzione dell'Institut de Droit International sul presupposto della cittadinanza nella protezione diplomatica, in *Diritto internazionale*, 1965, pp. 286-294.

Orientamenti giurisprudenziali sull'adattamento del diritto statale ai Trattati comunitari, in *Diritto internazionale*, 1965, pp. 135-159.

Patria potestà del genitore superstite e tutela di un minore straniero residente in Italia, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1966, pp. 504-512

Norme di applicazione necessaria e norme di conflitto di origine convenzionale, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1967, pp. 730-733.

Osservazioni alla relazione e al progetto di legge, in ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi), *Prospettive del diritto internazionale privato. Un simposio*, Milano, 1968, pp. 389-395.

Il trattato sulla non proliferazione nucleare, in *Comunicazioni e Studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, XIII, 1969, pp. 233-289.

La convenzione di Vienna e le controversie sull'invalidità e l'estinzione dei trattati, in *Diritto internazionale*, 1970, pp. 232-282, e, aggiornato, in *Studi in onore di Carlo Emilio Ferri*, 11, Milano, 1973, pp. 431-478.

La risoluzione dell'Istituto di Diritto Internazionale sui conflitti di leggi in materia di lavoro, in *Diritto internazionale*, 1971, pp. 253-273.

Problemi processuali in ordine alla costituzione della tutela di un minore straniero, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1971, pp. 83-90.

Spunti in tema di estradizione per reati politici, in *L'Indice penale*, 1972, pp. 333-348.

Il Trattato di Bruxelles e la fusione degli esecutivi europei, in *L'integrazione economica europea all'inizio degli anni settanta* (a cura del Centro Studi sulle Comunità europee e della Camera di commercio di Pavia), Pavia, 1973, pp. 105-113.

Appello internazionale e competenza del giudice in ordine alla validità ed all'estinzione dell'atto di investitura, in *Comunicazioni e Studi dell'istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, XIV (Il processo internazionale — Studi in onore di Gaetano Morelli), 1975, pp. 579-606.

La legge del 1970 sul divorzio e la convenzione dell'Aja del 1902. Una difficoltà di coordinamento, in *Rivista di diritto internazionale privato e*

processuale, 1975, pp. 5-11; e in *Studi in onore di Manlio Udina*, II, Milano, 1975, pp. 1100-1108.

International Law in Post-War Italy, in *Revue hellénique de droit international*, 1976, pp. 1-18.

Competenza giurisdizionale e competenza internazionale in materia di divorzio, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1977, pp. 332-338.

La Convenzione di Lomé ed i finanziamenti comunitari ai Paesi in via di sviluppo, in *Rivista di diritto europeo*, 1977, pp. 379-400.

Riflessioni in margine all'art. 6 della Convenzione europea, in *L'eguaglianza delle armi nel processo civile*, Studi Parmensi, XVIII, Milano, 1977, pp. 281-285.

Introduzione ai capitoli II (Filiazione e adozione) e III (Incapaci e tutela), in Mario Giuliano, Fausto Pocar, Tullio Treves, *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 1977, pp. 37-39 e pp. 49-53.

Contrasto tra norma comunitaria e norma interna posteriore: possibili sviluppi dopo la sentenza 106/77 della Corte di giustizia, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1978, pp. 515-520; e in *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), Milano, 1978, pp. 199-205.

La risoluzione delle controversie concernenti la Banca europea per gli investimenti, in *Studi in onore di Giorgio Ballardore Pallieri*, II, Milano, 1978, pp. 427-448.

Diritti dei popoli, minoranze e diritti dell'uomo, in *Il Politico*, 1979, pp. 353-359.

La condizione giuridica dei figli nati da matrimoni misti, in SSI (Servizio Sociale Internazionale), *Atti dell'Incontro di studio e Tavola Rotonda sul tema «Due culture: quali i problemi dei figli?»*, Roma: 28-29 novembre 1979, pp. 32-39.

L'extradizione difficile: diritti della persona e lotta al terrorismo, in *Vita e Pensiero*, ottobre 1979, pp. 6-9.

La Convenzione europea per la repressione del terrorismo, in *Rivista di diritto internazionale*, 1979, pp. 303-334; e in Camera dei Deputati, *Estradizione e reati politici. Il problema della Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, Roma, 1981, pp. 224-252.

Interventi su *Aspetti dell'adozione internazionale*, in *Giustizia e Costituzione*, 1981, n. 1-2, pp. 3-158, a pp. 6-11, 29 e 61-62.

La disciplina britannica dell'estradizione vista da un continentale, in *L'Indice penale*, 1981, pp. 569-606.

Qualche osservazione in tema di rinuncia alla cittadinanza italiana, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1981, pp. 41-50.

Intervento su *Le forze politiche italiane e la riforma istituzionale della Comunità*, Atti di un Convegno svoltosi a Milano il 13 giugno 1981, Roma, s.d [ma 1982, pp. 126,130].

Estradizione e cittadinanza (ed altre questioni), in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1983, pp. 465-483.

La Convenzione di Roma e le recenti teorie americane sui conflitti di legge, in Tullio Treves (a cura di), *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, Padova, 1983, pp. 47-55.

La tutela dei diritti dell'uomo come strumento per conseguire la pace, in *Coscienza civile ed esperienza religiosa nell'Europa moderna* (a cura di Romeo Crippa — Atti del Convegno internazionale di studio, Pavia, 1-3 ottobre 1981), Brescia, 1983, pp. 360-361.

Le norme relative alla capacità dei contraenti nella Convenzione CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 1983, pp. 1-15; e in *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali* (Atti del Convegno di studi tenutosi a Roma nei giorni 21-22 gennaio 1983), Milano, 1983, pp. 189-209.

Ordine di esecuzione e mancata ratifica, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1983, pp. 580-588.

Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria (con Mario Pisani), in *Quaderni della Giustizia*, 1984, n. 32 (pp. 101-119), n. 33 (pp. 77-109) e n. 34 (pp. 90-107).

Diritto internazionale e diritto interno nella disciplina dell'estradizione: il caso britannico, in *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano, 1984, pp. 123-146.

Commento agli Artt. XVII - XXIV del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, in *La Legislazione penale*, 1984, pp. 452-467.

Diritto internazionale privato e diritto valutario nelle sponsorizzazioni sportive (con Ruggiero Cafari Panico), in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 1985, pp. 157-159.

La Banca europea degli investimenti e le politiche comunitarie, in Laura Forlati Picchio (a cura di), *Incentivi CEE per la riforma delle strutture economiche*, Quaderni del Centro di Documentazione e Studi sulle Comunità Europee, nuova serie, I, Università degli Studi di Ferrara), Padova, 1985, pp. 55-70.

Problemi in materia di estradizione: a proposito del Trattato fra Italia e Canada, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1985, pp. 707-736.

Il matrimonio; fisiologia e patologia, in Consiglio Nazionale del Notariato (a cura di), *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1986, pp. 437-456.

L'accordo di Dublino del 4/12/1979, Le Comunità Europee e la repressione del terrorismo, in *La Legislazione penale*, 1986, pp. 543-557.

L'ordine pubblico britannico e l'ordine pubblico dell'Aja: un sospetto di inquinamento, in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, pp. 829-832.

Art. 3 n. 2 lettera e), Art 12 quinquies, in AA. VV., *Commentario alla riforma del divorzio*, Milano, 1987, pp. 45-49 e 147-151.

Italy and the Hague Conventions of private international law, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1987, pp. 641-654; e in *Liber Memorialis François Laurent, 1810-1887*, Brussels, 1989, pp. 895-906.

La protezione dei diritti dell'uomo nella prospettiva internazionale, in *Aggiornamenti sociali*, 1987, pp. 191-202.

La legge regolatrice della capacità delle persone fisiche: dalle proposte di

Pasquale Stanislao Mancini alla prassi convenzionale, in *Le droit international à l'heure de sa codification / Etudes en l'honneur de Roberto Ago - Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione / Studi in onore di Roberto Ago*, IV, Milano, 1987, pp. 187-225.

Estradizione e pena di morte nel progetto Mancini del 1882 e nel nuovo codice di procedura penale, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1988, 649-658; e in *Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Gialdino*, 1, Napoli, 1991, pp. 160-171.

Strumenti internazionale vecchi e nuovi per la tutela dell'interesse del minore (con Dino Rinoldi), in *Foro padano*, 1989, II, 195-202; e in SSI (Servizio Sociale Internazionale — Sezione italiana), *Atti dell'incontro-dibattito sul tema "Aspetti civili della sottrazione dei minori a carattere internazionale. Problemi giuridici e protezione dei diritti del minore"* (Roma, 26 gennaio 1989), Roma, 1991, pp. 21-27.

La capacità nel diritto internazionale privato, in *Rivista del notariato*, 1989, pp. 1033-1062.

Fonti interne e fonti internazionali nella disciplina dei rapporti giurisdizionali con autorità straniera: l'art. 696 del nuovo codice di procedura penale, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, *Rendiconti*, vol. 123 (1989), pp. 17-31; e come commento all' Art. 696 in Mario Chiavario (coord.), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, VI, Torino, 1991, pp. 679-691; anche in inglese, con il titolo *Domestic and International Sources of Rules Governing Jurisdictional Relations with Foreign Authorities: Article 696 of the New Italian Code of Penal Procedure*, in *Revue internationale de droit pénal / International Review of Penal Law*, 1991, pp. 537-550.

Giurisdizione e legge applicabile in materia di divorzio: tra codificazione e leggi speciali, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padova, 1989, pp. 681-701.

Crimini di guerra ed estradizione, in *L'Indice penale*, 1990, pp. 539-548.

Il limite dell'ordine pubblico nella Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Jus*, 1990, pp. 45-56; e in *Studi in onore di Vittorio Denti*, I, vol. 74 delle Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Facoltà di

Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, Padova, 1994, pp. 493–509.

La formazione e la modifica del trattato segreto, in Paolo Fois (a cura di), *Il Trattato segreto. Profili storico-diplomatici e regime giuridico*, Atti del Convegno di studi organizzato dal Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell'Università di Sassari (Sassari-Alghero 24-26 marzo 1988), Padova, 1990, pp. 106-113; e in *Studi in onore di Federico Curato*, Milano, 1990, pp. 527-538, con il titolo *Diritto dei trattati e stipulazione di accordi segreti: qualche considerazione*.

Lex fori v. lex causae?, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1990, pp. 813-820.

Intervento in Bruno Barel e Benedetto Costantino (a cura di), *Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità*, Atti del convegno di studio sulle sentenze n. 71/87 e 477/87 della Corte Costituzionale (Padova, 16 marzo 1988), Padova, 1990, pp. 19-21.

Origine e struttura delle Comunità Europee, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, *Europa di ieri e di domani*, Milano, 1990, pp. 71-84; e in Accademia marchigiana di Scienze lettere ed arti, *La cultura per la nuova Europa*, Ancona, 1994, pp. 83-97.

La legge applicabile alla capacità delle persone e ai rapporti patrimoniali tra coniugi, in *La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull'attività notarile - Atti del Convegno di Studi in onore di Mario Marano* (Napoli 30-31 marzo 1990), Milano, 1991, pp. 43-55.

Convenzioni internazionali sulla tutela del mare: le norme di rilievo penale processuale, in *La tutela del mare, Contributi per una discussione*, Giornata di studi 25 marzo 1991, Quaderni della rivista «Il Politico» n. 34, Milano, 1992, pp. 7-15,

Il Trattato di Maastricht: una Costituzione per l'Europa?, in *Il Politico*, 1992, pp. 421-437; in *Vita e Pensiero*, novembre 1992, pp. 722-734; e in Silvio Beretta (a cura di), *L'Europa dopo Maastricht, Problemi e prospettive*, Milano, 1994, pp. 3-19.

L'ombudsman comunitario tra perplessità e auspici, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1992, pp. 918-919.

Qualche riflessione in tema d'ordine pubblico nel progetto di riforma e

nella Convenzione di Bruxelles del 1968, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1992, pp. 5-16; e in La riforma del diritto internazionale privato e processuale: Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta, Milano, 1994, pp. 369-383.

Nuove norme in materia di trattamento automatizzato dei dati personali (con Vincenzo Salvatore), in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1993, pp. 73-79.

Genitori in crisi e bimbi rapiti. Soluzioni internazionali e ritardi italiani (con Vito Librando e Dino Rinoldi), in Vita e Pensiero, marzo 1993, pp. 254-264.

Quando la vacanza finisce in Tribunale: competenza giurisdizionale e legge regolatrice della locazione di immobili all'estero, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1993, pp. 5-32; e in Studi economico-giuridici in memoria di Giovanni Pau (vol. LX Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Cagliari), Napoli, 1993, pp. 383-420.

Art. 24: International Terrorism, in Cherif Bassiouni (ed.), Commentaries on the International Law Commission 's 1991 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, Toulouse, 1993, pp. 277-281.

Riciclaggio di 'denaro sporco' e cooperazione europea (con Nicoletta Parisi), in Vita e Pensiero, marzo 1994, pp. 215-219.

Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1994, pp. 5-14; e in Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, I, Bari, 1995, pp. 507-517.

Sulla qualificazione delle norme di diritto internazionale privato di origine convenzionale, in Studi in memoria di Gino Gorla, II: Dialogo tra ordinamenti, diritto dei commerci e diritto europeo. Iura naturalia e diritti fondamentali, Milano, 1994, pp. 1459-1468.

La riforma del diritto internazionale privato e la sua applicazione (con Alessandro Migliazza), in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, Rendiconti, vol. 129 (1995), pp. 317-340, a pp. 335-340.

Art. 13 e Art 16 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1995, pp. 956-960 e 979-986; e in Fausto Pocar,

Tullio Treves, Sergio M. Carbone, Andrea Giardina, Riccardo Luzzatto, Franco Mosconi, Roberta Clerici, *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, pp. 54-58 e 78-84.

La protezione dei minori nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in *Collisio Legum per Gerardo Broggin*, Milano, 1996, pp. 329-347; e in Francesco Salerno (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, Padova, 1997, pp. 59-78, con il titolo *La protezione dei minori*.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed estradizione, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, *Rendiconti*, vol. 131 (1997), pp. 59-82.

La competenza a determinare il contenuto vago di norme internazionali pattizie, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, pp. 762-776; e in Studi in onore di Giovanni Maria Ubertazzi, in *Jus*, 1999, pp. 33-46, con il titolo *Norme vaghe e diritto internazionale pubblico: il diritto pattizio. A quali soggetti spetta il compito di determinare ciò che nella norma è indeterminato*.

Persone, famiglia e successioni, in SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), *La riforma del diritto internazionale privato italiano*, I Convegno (Roma, 1 1-12 aprile 1996), Napoli, 1997, pp. 151-166.

Cooperation between International Criminal Court and States Parties (con Nicoletta Parisi), in Flavia Lattanzi (ed.), *The International Criminal Court. Comments on the Draft Statute*, Napoli, 1998, pp. 311-338.

Giurisdizione e legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, in *I contratti di lavoro internazionali*. Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Torino, 1998, pp. 29-72.

La tutela internazionale dei diritti umani a cinquant'anni dalla Dichiarazione Universale, prolusione Inaugurazione dell'Anno Accademico 1998-1999 (10 dicembre 1998), Università degli Studi di Pavia, pp. 37-49; e in *Il Politico*, 1998, pp. 517-527.

Problemi giuridici connessi all'introduzione dell'euro, in *Verso L' euro*. Atti dei tre incontri informativi sull'introduzione della moneta unica (a cura dell'Associazione Industriali Pavia), Pavia: dicembre 1997 — febbraio 1998, Pavia, 1998, pp. 45-56.

Giurisdizione in materia di contratto individuale di lavoro, in *Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti*, II, Milano, 1999, pp. 771-790.

Il Progetto di Statuto della Corte Penale Internazionale: cattura e consegna delle persone ricercate dalla Corte, in SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), *Cooperazione fra Stati e Giustizia penale internazionale*, III Convegno (Siena, 12-13 giugno 1998), Napoli, 1999, pp. 107-121.

Qualche interrogativo in tema di uniformità internazionale delle soluzioni e di criterio della cittadinanza, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1999, pp. 421-436; e in *Private Law in the International Arena. Liber amicorum Kurt Siehr*, The Hague, 2000, pp. 465-480, con il titolo *A Few Questions on the Matter of International Uniformity of Solutions and Nationality as a Connecting Factor*.

Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, pp. 376-408; in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, III, Napoli, 2004, pp. 2231-2262; e in Carlo Rimini (a cura di), *Incontri di studio: 1970-2000: nuove norme comunitarie sul divorzio*, Milano, 2002, pp. 7-24, con il titolo *Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze straniere nelle controversie matrimoniali*.

Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere nei recenti regolamenti comunitari, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2001, pp. 545-556.

Crimini di guerra, mancate estradizioni e ragionevole durata dei processi (con Marziano Brignoli), in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, pp. 595-612.

Disposizioni generali di diritto internazionale privato nazionale e diritto internazionale privato uniforme, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2003, pp. 661-670; e in *Festschrift für Erik Jayme zum 70. Geburtstag*, I, München, 2004, pp. 605-613, con il titolo *Diritto internazionale privato uniforme e disposizioni generali di diritto internazionale privato nazionale*.

La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento (CE) n. 44/2001, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2003, pp. 5-28; e in

Privatrecht in Europa. Festschrift für Hans-Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag, München, 2004, pp. 549-573.

L'ordinamento giuridico internazionale: qualche elementare considerazione, in Aldo Loiodice e Massimo Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II: Le vie della Giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Omaggio dei Giuristi a Sua Santità nel XXV Anno di Pontificato*, Roma, 2004, pp. 809-811.

Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, pp. 305-314; e in *Scritti in onore di Giorgio Badiali, I*, Roma, 2007, pp. 261-269.

La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, pp. 5-26; e in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, 11, Napoli, 2008, pp. 1509-1528.

Nuove frontiere del diritto in Europa. La Famiglia, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Culture e Società nell'identità europea - Interazioni con l'Italia, *Cicli di Lezioni*, XXV, 2003/2004, Milano, 2007, pp. 259-279.

Europa, famiglia e diritto internazionale privato, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, pp. 347-374; e in *Iustitia*, 2008, pp. 129-155.

La Convenzione dell'Aja del 2000, sulla protezione degli adulti: qualche riflessione (con Cristina Campiglio), in *Studi in onore di Umberto Leanza*, II, Napoli, 2008, pp. 865-884.

La Convenzione CIEC del 5 settembre 2007 sui partenariati registrati, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, 2009, pp. 735-755.

Diplomazie al lavoro in tema di estradizione e accattonaggio minorile: dal 1870 ai giorni nostri, in *Studi in onore di Mario Pisani*, Milano, 2009, pp. 427-441.

Scritti di diritto internazionale privato e penale (a cura di Cristina Campiglio), in due tomi, vol. 133 delle Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, Padova, 2009, pp. XL-837

Il foro delle società nel diritto internazionale privato europeo (con Cristina Campiglio), in Benazzo, Cera, Patriarca (dir.), *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, Torino, 2011, pp. 95-113.

I matrimoni tra persone dello stesso sesso: livello “federale” e livello statale in Europa e negli Stati Uniti (con Cristina Campiglio), in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pp. 299-316 e in *Scritti in memoria di Maria Rita Saulle*, II, Napoli, 2014, pp. 1037-1054.

Richiami interni alla legge di diritto internazionale privato e regolamenti comunitari: il caso dei divorzi esteri (con Cristina Campiglio), in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, pp. 5-11.

Diritti della difesa, male captus bene detentus e ne bis in idem davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pp. 565-582.

E. VOCI ENCICLOPEDICHE

Tutela e curatela (nel diritto internazionale privato), in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino, 1973, pp. 956-977.

Banca europea per gli investimenti, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, Torino, 1980, pp. 682-685.

Capacità nel diritto internazionale privato, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione Civile, II, Torino, 1988, pp. 225-240.

Banca europea per gli investimenti, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, IV, Roma, 1988, pp. 3.

Proliferazione nucleare (trattato di non), in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, 1988, pp. 1-22.

Minore II) Diritto internazionale privato e processuale (con Cristina Campiglio), in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, XX, Roma, 1990, pp. 4.

Capacità (Diritto Internazionale Privato) (con Cristina Campiglio), in *Digesto Civile IV, Aggiornamento*, Torino, 2000, pp. 125-129.

Diritto di famiglia nel diritto internazionale privato e processuale (con

Cristina Campiglio), in *Digesto Civile IV, Aggiornamento*, Torino, 2000, pp. 308-321

Diritto internazionale privato (Riforma del) (con Cristina Campiglio), in *Digesto Civile IV, Aggiornamento*, Torino, 2000, pp. 320-342.

Minore II. Diritto internazionale privato e processuale (con Cristina Campiglio), in *Enciclopedia giuridica, Treccani, Aggiornamento*, VIII, Roma, 2000, pp. 7.

Giurisdizione e riconoscimento di sentenze straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (con Cristina Campiglio), in *Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Torino, 2005, pp. 336-359.

INDICE DEI NOMI

Dal novero degli indicizzati è stato escluso il nome di Franco Mosconi, essendo, come comprensibile, il suo il nome più frequentemente citato nel corso di questa pubblicazione

- Ago R.: 43, 50
Anzilotti D.: 14
Arangio-Ruiz G.: 54
- Badiali G.: 55
Balladore Pallieri G.: 43, 47
Barel B.: 51
Bassiouni C.: 52
Benazzo P.: 56
Beretta S.: 51
Bestagno F.: 6
Bona F.: 34
Boschetti E.: 33
Brignoli M.: 18n
Broggini G.: 53
- Cadorna C.: 17
Cafari Panico R.: 49
Campiglio C.: 1, 22, 30, 35, 38n, 44,
55, 56, 57
Capotorti F.: 54
Carbone S. M.: 53, 54
Cassese A.: 37
Cavaliere R.: 38n
Cera M.: 56
Chiavario M.: 50
Clerici R.: 44, 53
Colombo G.: 38n
Costantino B.: 51
Crespi Reghizzi G.: 37
Crippa R.: 48
Curato F.: 51
Curti Gialdino A.: 50
- De Nova R.: 1, 17, 33
Denti V.: 50
Dewost J. L.: 43
- Falconi F.: 1, 6
Ferraresi M.: 13, 21
- Ferrari F.: 21n
Ferri C. E.: 14n, 46
Fois P.: 14n, 51
- Giardina A.: 44, 53
Giovanni Paolo II: 55
Gitti A.: 1, 6
Giuliano M.: 47, 50
Gorla G.: 52
Grevi V.: 33, 34
Gruber U. P.: 21n
- Jayme E.: 54
- Lattanzi F.: 53
Laurent F.: 49
Leanza U.: 55
Leible S.: 21n
Librando V.: 18, 43, 52
Liodice A.: 55
Louis J. V.: 43
Luzzato R.: 44, 53
- Magnani M.: 1, 21
Mancini P. S.: 16n, 38, 39, 50
Marano M.: 51
Megret J.: 43
Migliazza A.: 52
Morelli G.: 46
Musselli L.: 33, 34, 38n, 40
- Panzera A. F.: 52
Parisi N.: 51, 52
Patriarca S.: 56
Pau G.: 52
Picchio Forlati L.: 49
Pinochet A.: 17
Pisani M.: 2, 15, 43, 44, 48, 55
Pocar F.: 43, 47, 52, 55
Rimini C.: 54

Rinoldi D.: 18, 43, 50, 52

Roccella M.: 27

Rossolillo G.: 1, 6

Salerno F.: 53

Salvatore V.: 6, 52

Saulle M. R.: 56

Schlesinger P.: 14

Siehr K.: 54

Sonnenberger H.-J.: 55

Sperduti G.: 49

Stanley E. H., 15th Earl of Derby: 17

Starace V.: 8, 55

Tassone F.: 1

Treu T.: 27

Treves T.: 44, 47, 48, 53

Triepel H.: 14

Ubertazzi G. M.: 53

Udina M.: 47

Vari M.: 55

Veca S.: 37

Vignes D.: 43

Vigoni D.: 44

Vitta E.: 4, 44, 52

Waelbroeck M.: 43

